

COMMISSIONE 231

Art. 5 comma 1 d. lgs. 231/2001: «L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio»

Sentenza	Contestazione/imputazione	Considerazioni sull'interesse
<p>Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615</p>	<p>«Con ordinanza emessa il 31 maggio 2005 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca applicava alla JOLLY MEDITERRANEO S.r.l. la misura cautelare interdittiva, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo 13, – “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma della L. 29 settembre 2000, n. 300, articolo 11”, della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, revocando altresì la terza rata del “mutuo allo scopo”, pari a L. 1.715.750.000, erogata dopo l’entrata in vigore della legge, dal Ministero delle attività produttive in data 30 luglio 2001, in vista della realizzazione di un impianto industriale per la produzione di frigoriferi. Il provvedimento era assunto nell’ambito di indagini per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex articolo 640-bis cod. pen., a carico di D.A., amministratore unico della JOLLY MEDITERRANEO S.r.l., che aveva esposto costi in realtà mai sostenuti, anche mediante negoziazione di titoli di credito senza causa con la impresa appaltatrice TECNO S.r.l., nonché fatturato operazioni inesistenti»</p>	<p>«Al riguardo si osserva, in sede esegetica, che secondo la Relazione alla legge l’interesse, quanto meno concorrente, della società va valutato “ex ante”; mentre il vantaggio richiede una verifica “ex post”. Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione, che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa “e” tra le parole interesse e vantaggio; e non la congiunzione disgiuntiva “o” presente invece nella norma, non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non espressamente divisato “ex ante” dall’agente. Concorso reale, quindi, di presupposti, che pone un delicato problema di coordinamento, laddove disposizioni particolari della legge non ripetano entrambi i requisiti, ma facciano riferimento al solo interesse (articolo 5, secondo comma, in senso esimente per le azioni criminose commesse nell’interesse esclusivo del rappresentante o dipendente della società o di terzi; inserito con il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, articolo 25-ter, comma 1, per la responsabilità amministrativa da reati societari previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società)»</p>

Cass. pen., Sez. II, 14 giugno 2006, n. 31989	«Il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 14 ottobre 2005, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. dello stesso Tribunale il 22 settembre 2005, avente ad oggetto quote della S.r.l. SAIM, appartenenti a T.G., indagato per i reati di cui agli artt. 416, 81, 110, 640- <i>bis</i> c.p., art. 61 c.p., n. 7»	«La normativa [...] configura la responsabilità degli enti come autonoma, anche se alla base di essa si colloca il rapporto di carattere organico sussistente con la persona fisica autore del reato, che porta quest'ultima a tenere una condotta illecita "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" (art. 5, D. Lgs. cit.): si tratta, peraltro, di un <u>collegamento tra individuo e persona giuridica</u> che, in alcuni casi sfuma quasi del tutto (art. 8, D. Lgs. cit. quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile) e <u>che ha principalmente lo scopo di salvaguardare il nuovo modello di responsabilità da censure di incostituzionalità con riferimento al rispetto del principio di personalità della responsabilità penale e della sanzione (art. 27 Cost., comma 1)</u> . Si rilevi, inoltre, che il citato art. 5 non impone la commissione del reato nell'esclusivo interesse o vantaggio dell'ente, risultando sufficiente che l'illecito penale sia stato commesso anche nel suo interesse o vantaggio»
Trib. Milano, 28 aprile 2008	<i>Solo massimata</i>	«Certamente il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente, quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente stesso, può essere integrato anche dal vantaggio indiretto, inteso come acquisizione per la società di una posizione di privilegio sul mercato derivante dal reato commesso dal soggetto apicale. Nondimeno, proprio la natura di criterio di imputazione della responsabilità riconosciuto dalla legge richiede la concreta e non astratta affermazione dell'esistenza di un tale interesse o vantaggio, da intendersi rispettivamente come potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante all'ente dalla commissione del reato presupposto »
Cass. pen., Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 2808	«Si era ravvisato a carico del B. e del R. il <i>fumus</i> del reato di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato (capo A: art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e	«La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è prevista, in via generale, dal D.Lgs. citato, art. 5, in relazione ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente dalle

art. 61 c.p., n. 7 c.p.), finalizzata all'omesso versamento all'A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) del prelievo supplementare previsto dalla L. n. 119 del 2003, in caso di superamento da parte dei singoli produttori delle c.d. quote latte, nonché a carico delle due cooperative il *fumus* dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, e art. 24, commi 1 e 2, (capi C e D) per avere il B. e il R., nella loro qualità di amministratori o legali rappresentanti, posto in essere la condotta del suddetto reato di truffa aggravata nell'interesse delle predette società»

persone fisiche che rivestano una particolare qualifica (coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa o che comunque ne esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti). È espressamente previsto dal D. Lgs. cit., art. 5, comma 2, che l'ente non risponde se le persone suindicate abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi". Nel caso di specie – sia pure nella prospettiva e nei limiti del sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, (che presuppone non la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza né il *periculum* richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. ma solo l'accertamento della confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato [...] – appare plausibilmente affermata l'individuazione nella condotta contestata al R. (e al B. non ricorrente) del perseguimento di un interesse non esclusivamente proprio o dei terzi (produttori), ma anche delle cooperative di cui il R. e il B. erano legali rappresentanti e amministratori. Quanto alle considerazioni circa il momento consumativo del reato di truffa, non può farsi a meno di rilevare che il concetto giuridico di interesse è diverso da quello di vantaggio (concetti posti in relazione di alternatività nella formulazione del D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5) poiché il vantaggio è valutabile solo dopo che il reato sia stato portato a compimento (Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, JOLLY MEDITERRANEO) mentre l'interesse costituisce la prefigurazione di un indebito arricchimento che sarebbe possibile trarre dalla condotta criminosa ma è indipendente dall'effettiva realizzazione dell'arricchimento e, a maggior ragione, dall'individuazione del momento consumativo del reato. In tale prospettiva il

		<p>riferimento nella motivazione dell'ordinanza impugnata anche all'incremento o, quanto meno, al consolidamento delle dimensioni della cooperativa e delle sue <i>performances</i> in termini di servizi resi e ricompensati per effetto dell'incisiva tutela degli interessi economici apprestata ai soci, sia pure con il sistema illecito descritto, costituisce una motivazione giuridicamente corretta in ordine alla commissione del reato di truffa anche nell'“interesse” della società. Peraltro, come rilevato nel provvedimento impugnato, le somme corrispondenti ai prelievi di cui era stato omesso il versamento all'A.G.E.A., di valore complessivamente relevantissimo (circa 21.000.000 di Euro), sono rimaste sia pur per breve tempo depositate, prima della “restituzione” ai singoli produttori giustificata sistematicamente come acconto sulla compensazione, sui conti correnti delle due cooperative che ragionevolmente non possono non aver tratto autonomi e diretti vantaggi, di tipo economico, dalla disponibilità di un così rilevante flusso di danaro derivata dalla condotta truffaldina realizzata in maniera reiterata e continuativa dai loro amministratori o legali rappresentanti. Alla stregua delle emergenze processuali richiamate, della motivazione (esistente e comunque non meramente apparente) e della complessa ricostruzione della nozione di profitto elaborata dalla giurisprudenza [...], risulta fondatamente ipotizzabile il conseguimento del profitto derivante dalla commissione del reato di truffa da parte delle due società cooperative nei cui confronti è stato disposto il sequestro preventivo D. Lgs. n. 231 del 2001, ex artt. 19 e 53, profitto da intendersi quale beneficio di carattere patrimoniale direttamente derivato dalla condotta delittuosa e consistente (indipendentemente dai vantaggi, pur non indifferenti, conseguiti dai soci) nella disponibilità dell'importo dei prelievi non versati all'A.G.E.A. e arbitrariamente “restituiti” ai produttori»</p>
--	--	--

<p>Cass. pen., Sez. II, 5 marzo 2009, n. 15641</p>	<p>«Procedimento riguardante una associazione delinquenziale volta alla commissione di reati per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi di pulizia ed ausiliario, banditi, in particolare, da comuni e da aziende sanitarie pugliesi. Nell'ordinanza si rilevava l'esistenza di un complesso sistema di corruzione che, con la complicità di funzionari della Pubblica Amministrazione, aveva consentito alle due società di aggiudicarsi lucrosi appalti e di ottenerne illecitamente la prosecuzione senza l'osservanza delle regole vigenti a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa; avendo dovuto, a titolo di scambio per i favori ottenuti, assentire a richieste clientelari provenienti dai funzionari corrotti, quali quelle di fornire lavoro a persone a costoro vicine. E nella stessa vicenda si rilevavano indizi gravi di responsabilità delle società in relazione ai reati di truffa aggravata, ai danni dello Stato, e di corruzione, commessi nell'interesse delle dette società da soggetti aventi in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di gestione, anche di fatto»</p>	<p>«Il requisito rappresentato dal non avere agito i soggetti autori dei reati presupposto per un fine esclusivamente personale o comunque estraneo a quelli istituzionali dell'ente è, nella <i>ratio</i> ispiratrice del D. Lgs. n. 231 del 2001, rivolto ad evitare che l'ente venga coinvolto nelle azioni illecite degli amministratori e soggetti equiparati in qualità di responsabile di questi illeciti mentre in realtà può risultarne soltanto una vittima: circostanza che si verifica quando l'ente è utilizzato come schermo dietro al quale agiscono soggetti che utilizzano la compagine sociale come semplice strumento per fini personali. Nella vicenda che riguarda LA FIORITA la necessità di una motivazione sul punto trovava specifica ragione nell'accertata attività di taluni dei soggetti in posizione di agire per essa volta ad impiegare a profitto personale le utilità conseguite in base agli appalti ottenuti dalla cooperativa. Su questo punto la sentenza di annullamento addebitava al tribunale del riesame una incertezza ed una equivocità espositiva, colte nel non avere adeguatamente chiarito se la società era stata sfruttata a vantaggio personale degli amministratori, se essa fosse stata addirittura una creatura fittizia, se fosse rimasta vittima di soggetti criminali o se essa stessa avesse natura illecita. Sul punto il giudice del rinvio non si è particolarmente diffuso ma ha ricordato (paragrafo 3, pag. 10) che già dall'ordinanza applicativa della misura interdittiva si comprendeva come ogni azione delittuosa costitutiva dei reati presupposto era preordinata all'aggiudicazione "pilotata" di milionari appalti a favore della "LA FIORITA", in ciò dovendosi cogliere la finalizzazione della condotta degli autori di quei reati al perseguimento di un interesse diretto della cooperativa, riuscita a conquistare con tali metodi illegali una posizione di quasi monopolio sul mercato pugliese di un certo tipo di appalti. E, sotto un profilo logico, se, come faceva la stessa sentenza di annullamento, si riconosce che la cooperativa ha</p>
--	---	--

		conseguito dalle attività delittuose di pochi un profitto di rilevante entità, implicitamente si ammette che un profitto per la cooperativa è esistito e che dunque chi agiva ha fatto realizzare alla cooperativa un vantaggio di essa e non un vantaggio a lui personale ed esclusivo»
Cass. pen., Sez. II, 17 marzo 2009, n. 13678	«In relazione al programma di finanziamento di un polo industriale multisettoriale nel comprensorio del Comune di (OMISSIS), successivamente delocalizzato in territorio di (OMISSIS), le indagini avrebbero evidenziato la fittizietà delle spese documentate in relazione al contratto intercorso tra la BIOFIBER e la S.r.l. GRAFICHE FILIPPI, a fondamento della richiesta di liquidazione della seconda rata di contributo. Sempre dalle indagini, sarebbe altresì emersa la distrazione di una quota della prima tranche del contributo, pari a complessivi Euro 300.000,00 confluiti, in parti uguali, in conti personali degli indagati Z.M. (amministratore unico della BIOFIBER dal (OMISSIS)) e F.M. (amministratore unico della S.r.l. GRAFICHE FILIPPI, ed amministratore unico della BIOFIBER proprio fino al (OMISSIS))»	«In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto, a norma del D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, nella commissione di reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene una endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato <i>ex ante</i> , sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale (Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, JOLLY MEDITERRANEO S.r.l. e D'Azzo)»
Trib. Pordenone, 23 luglio 2010, n. 308	«COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAVOIA CINQUE Società Cooperativa con sede in Brugnera (PN) in via SS. T., in persona del legale rappresentante B.S.A. e dell'amministratore di fatto R.G. per l'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 24 commi 1 e 2 D. Lvo 8 giugno 2001 n. 231 in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 c.p. , commesso nell'interesse della società stessa dai predetti amministratori B. e R., per avere essi posto in essere la condotta <i>sub capo A)</i> , al quale integralmente ci si riporta, fino al 24 ottobre 2007. COOPERATIVA LATTE 2003 Società Cooperativa, con sede in Crema (CR), via D. in persona del legale rappresentante B.S. Alberto e dell'amministratore di fatto R.G. per l'illecito	«Va rilevato che il concetto giuridico di interesse è diverso da quello di vantaggio – concetti posti in relazione di alternatività e non di endiadi nella formulazione dell'art. 5 d. lgs. n. 231/2001 –, poiché il vantaggio è valutabile solo dopo che il reato sia stato portato a compimento, mentre l'interesse costituisce la prefigurazione di un indebito arricchimento che sarebbe possibile trarre dalla condotta criminosa ma è indipendente dall'effettiva realizzazione dell'arricchimento e, a maggior ragione, dall'individuazione del momento consumativo del reato»

	<p>amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 24 commi 1 e 2 D. Lvo 8 giugno 2001 n. 231 in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 c.p., commesso nell'interesse della società stessa dai predetti amministratori B. e R. per avere essi posto in essere la condotta <i>sub</i> capo A), al quale integralmente ci si riporta, a partire dal 25 ottobre 2007»</p>	
<p>Cass. pen., Sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 24583</p>	<p>«All'esito delle indagini preliminari condotte nei confronti di amministratori della Regione Puglia, di molti imprenditori ed amministratori di società, di impiegati e funzionari della citata Regione e di funzionari della Procura della Repubblica di Bari, veniva richiesto il rinvio a giudizio di numerosi imputati per oltre novanta capi di imputazione, che andavano dalla associazione per delinquere, alla concussione, corruzione, finanziamento illecito di partiti, falsi in atti pubblici, violazione dell'art. 615-ter c.p. e violazione di segreti di ufficio»</p>	<p>«Il terzo elemento richiesto è che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, interesse e vantaggio che debbono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto»</p>
<p>Trib. Cagliari, 4 luglio 2011</p>	<p><i>Solo massimata</i></p>	<p>«In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, allorché il reato presupposto sia uno di quelli elencati nell'art. 25-septies d. lgs. n. 231 del 2001 ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"), l'unico criterio ascrittivo applicabile nei confronti dell'ente è quello dell'interesse, elemento da porsi in relazione solamente alla condotta che ha prodotto l'evento del reato e non anche all'evento stesso. In tale accezione, l'interesse dell'ente è integrato da una tensione finalistica verso un risparmio d'impresa, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo sia concretamente raggiunto»</p>
<p>Uff. indagini preliminari Milano, 8 marzo 2012</p>		<p>«La responsabilità dell'ente è una responsabilità di organizzazione per un reato commesso "nel suo interesse o</p>

		<p>a suo vantaggio”. In ciò il modello del d. lgs. n. 231 del 2001 si discosta dal criterio imputativo degli atti giuridici, segnatamente con effetti obbligatori, posti in essere, ad esempio, dell’instatore, poiché ex art. 2208 c.c. è sufficiente che detti atti siano “pertinenti all’esercizio dell’impresa”, ma anche dal criterio imputativo dei fatti illeciti, posti in essere, ad esempio, dai domestici e dai commessi, poiché ex art. 2049 c.c. la responsabilità dei padroni e dei committenti per il fatto illecito di costoro sorge per il solo “esercizio delle incombenze cui sono adibiti”. L’interesse o vantaggio, qualora il reato sia commesso da chi riveste una posizione apicale ovvero da una persona sottoposta alla direzione o vigilanza di chi riveste una posizione apicale, ai sensi rispettivamente delle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 1 dell’art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001, assurge a criterio obiettivo di ascrivibilità del reato stesso all’ente, criterio destinato a completarsi con quelli soggettivi ai sensi dei successivi due articoli. Da notare due cose. La prima. La lettera della disposizione pone alternativamente i concetti di interesse o vantaggio, sicché non è prescritta la contemporanea presenza e di un interesse e di un vantaggio. Infatti, a priori, non è legittimata una lettura di detti concetti a mo’ di endiadi, che avrebbe chiesto l’impiego della copulazione “e” e non della disgiunzione “o”. La seconda. La lettera della disposizione neppure richiede che l’ente ritragga alcun interesse o alcun vantaggio dalla commissione del reato, atteso che il reato esige la commissione in sé nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio, ma non anche che l’interesse o il vantaggio si realizzino in capo all’ente. Piuttosto l’interesse od il vantaggio – nella trama di inserimento del reato nell’esercizio delle “incombenze”, per recuperare “affinità elettive” con l’art. 2049 c.c., che competono alle persone di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 1 dell’art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001 – debbono essere valutati sotto il profilo oggettivo secondo un criterio <i>ex ante</i> (alcuna</p>
--	--	---

		<p>dottrina – a fini meramente esplicativi – suggerisce plasticamente lo schema concettuale che sorregge il delitto tentato). L'oggettività discende da ciò che il reato nella sua interezza è dedotto ad oggetto dello scrutinio. Il reato ha una connotazione soggettiva sua propria, colposa e dolosa, e, persino quando ha una connotazione soggettiva dolosa, il dolo può essere, ma anche non essere, qualificato: tanto che i reati a dolo specifico sono considerati, nella teoria generale del reato, non la regola, bensì un'eccezione alla regola. Del resto, il legislatore, quando ha voluto far riferimento, non già al reato, ma a quel suo elemento che va sotto il nome di azione, ovvero, però estensivamente, anche omissione, lo ha fatto e lo ha fatto per tratteggiare in negativo l'area di assenza di responsabilità dell'ente. Il comma 2 dell'art. 5, invero, esclude la responsabilità dell'ente se le persone indicate nel comma 1 hanno "agito" – non: hanno "commesso il reato" – "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi": siffatta specificazione non riprende il concetto di vantaggio di cui al comma 1, rappresentando questo la realizzazione di un risultato obiettivamente favorevole per l'ente anche se non finalisticamente perseguito dall'agente mediante l'azione che integra il reato. Il carattere <i>ex ante</i> del criterio – evincibile a contrario dalla disamina dell'art. 12 comma 1 lettera <i>a</i>), il quale, quando ha inteso introdurre un criterio valutativo <i>ex post</i>, lo ha fatto veicolando il concetto di ricavo di quel che seguita ad essere definito come vantaggio ("La sanzione pecuniaria è ridotta...se...l'ente non ne ha ricavato vantaggio...") – discende da ciò che, proprio con riguardo ai reati di cui all'art. 25-<i>septies</i>, il loro esito, economico e non, se riguardato <i>ex post</i>, giammai realizza alcun interesse e men che meno alcun vantaggio, ma piuttosto un nocimento: materiale, sia per la perdita del lavoratore o la menomazione della sua capacità produttiva in seno alla specificità dell'attività economia e sia per il</p>
--	--	---

risarcimento dovuto dall'ente al danneggiato ed agli istituti previdenziali; ma anche non materiale, per la lesione dell'immagine dell'ente conseguente ad un'inosservanza così spiccata dalle regole antinfortunistiche da creare l'apparenza del sacrificio dell'integrità fisica dei lavoratori sull'altare, il più delle volte, del profitto. Ma v'è di più: la previsione legislativa non esige affatto che l'interesse o il vantaggio siano "conseguenza" del reato, quasi che il reato si ponga quale antecedente causale dell'uno o dell'altro: la circostanza a termine della quale è il reato a dover essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente consente di reputare sufficiente che la realizzazione dell'interesse o vantaggio sia resa semplicemente "possibile" dalla commissione del reato. Ancora: l'interesse od il vantaggio sono, testualmente, elementi che peculiarizzano, non l'evento, e neppure la condotta, bensì complessivamente il reato. La struttura del reato doloso postula una condotta cosciente e volontaria e, nella *sub specie* dei reati di evento, un evento, da intendersi, naturalisticamente, rappresentato e voluto dal soggetto agente: pertanto, in una prospettiva di traslazione dal reato all'illecito dell'ente, l'interesse o il vantaggio aderiscono all'evento stesso. Nel reato colposo, invece, ad una condotta cosciente e volontaria segue un evento, da intendersi sempre naturalisticamente, che, anche se preveduto, è non voluto: pertanto, nella solita prospettiva, l'interesse o il vantaggio si rimodulano, concentrandosi non più sull'evento, l'evento-morte o l'evento lesioni, ma sulla condotta, quale profilo qualificante dell'azione, perché l'evento scaturito dalla condotta è non voluto, ma la condotta è voluta e comunque cosciente e volontaria, sicché essa si può coniugarsi con i concetti e di interesse e di vantaggio predicati in riferimento all'ente. Da notare che, così stando le cose, non si genera il conflitto interpretativo tra l'incipit del comma 1 ed il comma 2 dell'art. 5 invece denunciato dai Difensori.

		<p>Mentre l'incipit del comma 1 attrae all'interesse o vantaggio il reato, il comma 2 esclude la responsabilità dell'ente "...se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi": il riferimento, non a caso, è all'azione, perché anche nei reati colposi quantomeno l'azione denuncia un indice di adesione psichica dell'autore (che non si estende all'evento, siccome non voluto, perché attribuito per colpa e non per dolo). In definitiva, come è stato autorevolmente sostenuto, non occorre che l'autore delle fattispecie colpose di omicidio o lesioni abbia voluto cagionare la morte o la lesione del lavoratore: richiederlo sarebbe assurdo; né occorre che la morte o le lesioni costituiscano di per sé un interesse o un vantaggio per l'azienda: richiederlo sarebbe ancor più assurdo. Occorre, invece, che detto autore abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o, puramente e semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza nell'ambito, come accade di frequente, di rami produttivi destinati all'abbandono»</p>
<p>Cass. pen., Sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380</p>	<p>«Il Tribunale di Roma, in data 30.10.2007, ha assolto S.F. e C.S. dal reato di false comunicazioni sociali commesse – quali amministratori delle rispettive società sportive – nella redazione del bilancio di esercizio 2001/02 di As. ROMA S.p.A. (e per C., pure con richiamo al bilancio della Ss. LAZIO S.p.A.)»</p>	<p>«Il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1 prevede che il fatto, in grado di consentire il trasferimento di responsabilità dalla persona fisica all'ente, sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Precisando al comma 2 D. Lgs. n. 231 del 2001 che la responsabilità cessa ove il fatto sia commesso nell'"esclusivo interesse proprio o di terzi". In sostanza per un fine che non avvantaggia in alcun modo l'ente stesso. Dalla relazione governativa si apprende che <u>la nozione di "interesse"</u> (l'art. 25-ter non contempla il "vantaggio") <u>esprime la proiezione soggettiva dell'autore</u> (non coincidente, peraltro, con quella di "dolo specifico",</p>

		<p>profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e <u>rappresenta una connotazione accertabile con analisi ex ante</u>. Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica. L'accertamento in merito a queste due condizioni risulta essenziale poiché l'art. 5, comma 2 D. Lgs cit. – come dianzi osservato – specifica che può affermarsi l'assenza di responsabilità dell'ente soltanto quando si accerti l'“interesse esclusivo” di terzi o di persone fisiche. L'assenza dell'interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie. Poiché il rapporto che lega il fatto al suo autore è momento fondante della responsabilità dell'ente, al pari di qualsivoglia profilo dell'“illecito presupposto”, è indefettibile onere del giudice corredare il proprio convincimento con una qualche precisa motivazione al riguardo»</p>
<p>Cass. pen., Sez. II, 6 luglio 2012, n. 35999</p>	<p>«Procedimento avente ad oggetto il reato di concorso in truffa per il conseguimento di contributi statali all'editoria, erogati alla SOCIETÀ TOSCANA DI EDIZIONI S.r.l. (società editrice del quotidiano (OMISSIS)) fino al gennaio 2010, a partire dall'anno 2002, nella misura di oltre 17.000.000 di Euro, e l'illecito amministrativo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), e art. 24, commi 1 e 2, attribuito alla persona giuridica SOCIETÀ TOSCANA DI EDIZIONI S.r.l., per la mancata adozione da parte dell'organo dirigente di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello previsto dall'art. 640-bis c.p., commesso a vantaggio della società, in concorso con gli altri indagati, da S.M.R.G., P.P., Pa. M., Bi.En.Lu., V.D. nella qualità di soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della persona giuridica»</p>	<p>«Quanto alle doglianze circa la configurabilità nel caso in esame dell'illecito amministrativo i ricorrenti richiamano una delibera del 18 gennaio 2010, in data pressoché coincidente con quella di consumazione del reato continuato previsto dall'art. 640-bis c.p. e del corrispondente illecito amministrativo previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 24. Del resto, come questa Corte ha affermato (Cass. pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, MUSSONI), è l'ente che deve provare di avere <u>“adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”</u> (D. Lgs. cit., art. 6, lett. a). La mancata <u>“preventiva”</u> adozione di tali modelli, <u>in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'essere stato il reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e della posizione apicale dell'autore del reato, è</u></p>

		<p>sufficiente a costituire quella “rimproverabilità” di cui alla <u>Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall’omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose</u>. Ne consegue che l’ente che abbia ommesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato (rientrante tra quelli elencati negli artt. 24 e 26), commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell’ipotesi di cui al D. Lgs. cit, art. 5, comma 2 dell’aver agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi»</p>
<p>Trib. Monza, 3 settembre 2012</p>	<p>«G.M.R. e C.G.P. a) reato p. e p. dagli artt. 113 e 589, 2 comma c.p. perché, agendo in cooperazione colposa tra loro, la prima quale a.u. della GE.SCO.MONT. S.r.l. ed il secondo quale direttore tecnico della predetta società (datrice di lavoro del lavoratore deceduto) cagionavano, per colpa, la morte di Bortoletto Ivan, operaio montatore alle dipendenze di GE.SCO.MONT. presso il cantiere ex CAMPARI, ove, alla guida di un'autogru CORRADINI 725 S tg...., che aveva condotto in prossimità del cancello di uscita dal cantiere ivi arrestando la marcia, rimaneva schiacciato dalla stessa che, retrocedendo lungo la scarpata per un difetto di funzionamento del freno, lo trascinava attaccato alla cabina di guida, ribaltandosi infine sul fondo della scarpata predetta e così cagionandogli lesioni gravissime dalle quali derivava la morte; colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e, segnatamente, nella inosservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – della norma di cui all’art. 12, comma 3 D. Lgv. 494/96 in ordine al mancato rispetto del P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento), poiché, a fronte della previsione generale di cui alla pag. 8 dello stesso, di utilizzare esclusivamente autogru soggette a marcatura CE, consentivano l’utilizzo di un mezzo non riconducibile a 	<p>«Preliminarmente appare, però, necessario affrontare alcune problematiche interpretative poste dal decreto legislativo sulla responsabilità degli enti in merito ai criteri di imputazione oggettiva e soggettiva, al fine di verificarne la loro compatibilità con delitti colposi quali quelli di cui agli artt. 589 e 590 c.p. Infatti, l’art. 5 D. L.vo 231/2001 individua i criteri di imputazione oggettiva dell’ente nel fatto che i reati-presupposto siano commessi nell’interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell’ente e da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti prima indicati. L’ente non risponde se le persone predette abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma pone immediatamente il problema della compatibilità tra fattispecie di reato caratterizzate dalla non volontarietà dell’evento (i delitti colposi) e il finalismo della condotta da cui scaturisce la responsabilità dell’ente, nel cui interesse o vantaggio quei reati devono essere stati commessi. La questione non è ancora giunta al vaglio della giurisprudenza di legittimità, ma è stata affrontata dalla dottrina e dalle prime pronunce di merito con la conseguente elaborazione di diverse opzioni interpretative.</p>

	<p>tale fattispecie poiché costruito in epoca antecedente al 1996;</p> <ul style="list-style-type: none"> – della norma cautelare generale di cui all’art. 2087 c.c. per non aver adottato le misure prevenzionali più idonee a tutelare la salute dei lavoratori dipendenti, consentendo l’utilizzo di una autogru con freno di stazionamento non funzionante e per non aver installato, sul vecchio tipo di autogru in uso, dispositivi di blocco automatico attivabili in caso di mancanza di pressione dell’impianto frenante; – della norma di cui all’art. 35, comma 4 lett. c) del D. Lgv. 626/94 per non aver attuato idonea manutenzione dell’impianto frenante dell’autogru predetta; – della norma di cui all’art. 4, comma 2 D. Lgv. 626/94 (in rel. art. 2, comma 1, lett. f-ter e art. 9, comma 1 lett. c-bis e comma 2 D. Lgv. 494/94 così come modificato dall’art. 528/99) in merito alla carenza del POS per non aver esaminato i rischi specifici connessi all’uso di un’autogru con impianto frenante di vecchia generazione, né inserito un programma specifico di miglioramento dei livelli di sicurezza con riferimento alla problematica di un sistema frenante vetusto nonché per aver omesso una procedura nota e vincolante con la quale si inibisse lo spostamento dell’autogru senza previo accertamento di avvenuta carica dei serbatoi d’aria a servizio dell’impianto frenante; <p>GE.SCO.MONT. S.r.l. b) incolpata dell’illecito amministrativo di cui all’art. 5 lett. a) e b) D. Lgv. 231/01 per il reato di cui al capo che precede (art. 589 c.p. in danno di B.I.), poiché commesso nel suo interesse ed a suo vantaggio, avendo omesso di adottare ed efficacemente attuare, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»</p>	<p>Secondo un primo orientamento, vi sarebbe incompatibilità concettuale tra la natura del reato colposo, caratterizzato dalla non volizione dell’evento, e la proiezione finalistica della condotta necessaria per ravvisare la responsabilità dell’ente: tale interpretazione conduce inevitabilmente ad un’interpretazione abrogatrice della norma, che non troverebbe spazio di applicazione in relazione ai reati colposi. Per un secondo orientamento il requisito dell’interesse o del vantaggio di cui all’art. 5 comma primo sarebbe inapplicabile ai delitti previsti dall’art. 25-septies: ciò, però, comporterebbe la conseguenza di applicare agli enti, in relazione ai delitti colposi, una disciplina più rigorosa di quella prevista quale conseguenza dei reati dolosi, in quanto l’ente sarebbe responsabile anche nel caso in cui i reati-presupposto non sono stati compiuti nel suo interesse o vantaggio, il che appare francamente eccessivo e contrario alla volontà del legislatore e alla struttura generale del nostro sistema penale, che, giustamente, attribuisce maggiore disvalore al dolo rispetto alla colpa. Secondo un terzo orientamento, che questo giudice ritiene di condividere, il requisito dell’interesse o del vantaggio per l’ente nel caso dell’art. 25-septies andrebbe riferito non all’evento, ma alla condotta che lo ha determinato. Questa appare, infatti, l’unica interpretazione che non svuota di contenuto la previsione normativa e che risponde alla <i>ratio</i> dell’inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose nell’elenco dei reati fondanti la responsabilità dell’ente, in ottemperanza ai principi contenuti nella legge delega. Difficilmente potrebbe, infatti, sostenersi che rispondono all’interesse della società, o procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, laddove, invece, un vantaggio per l’ente potrebbe agevolmente essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che</p>
--	---	---

		<p>lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro. Secondo quest'ultimo orientamento, quindi, perché l'attuale previsione normativa abbia un senso e possa trovare applicazione, si deve interpretare in modo ampio la locuzione dell'art. 5 D. L.vo 231/2001 fino a ricomprendervi l'interesse o il vantaggio che l'ente trae, anche indirettamente, dalla condotta da cui deriva l'evento e non solo dall'evento in quanto tale. I termini "interesse" e "vantaggio" esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativi: ciò emerge dall'uso della congiunzione "o" da parte del legislatore nella formulazione della norma in questione e, da un punto di vista sistematico, dalla norma di cui all'art. 12, che al comma 1° lett. a) prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore ha commesso il reato nell'interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, ma non procurargli in concreto alcun vantaggio. Da ciò si desume che il concetto di "interesse" attiene a una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre la nozione di "vantaggio" implica una valutazione <i>ex post</i> e l'effettivo conseguimento dello stesso in conseguenza della consumazione del reato. Nei reati colposi il criterio del "vantaggio" appare quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali o dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi: esso può essere agevolmente ravvisato nella condotta di un soggetto che, agendo per conto dell'ente, violi sistematicamente le norme prevenzionistiche, così realizzando una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento</p>
--	--	--

		<p>della spesa con massimizzazione del profitto. In ragione di ciò, il finalismo della condotta prevista dall'art. 5 D. L.vo 231/01 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo. Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse <i>ex ante</i> ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio, ad esempio risparmiando i costi necessari all'acquisto di un'attrezzatura di lavoro più moderna o all'adeguamento e messa a norma di un'attrezzatura vetusta»</p>
<p>Trib. Torino, Sez. I, 10 gennaio 2013</p>	<p>«MW ITALIA S.p.A. (già MAGNETTO WHEELS S.p.A.) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendente dal reato di lesioni personali aggravate di cui al capo a) commesso da S.C. nella qualità ivi indicata nell'interesse ed a vantaggio della stessa S.p.A.»</p>	<p>«In via preliminare va detto che ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità dell'ente può, infatti, configurarsi esclusivamente allorché il soggetto qualificato che ha commesso il reato presupposto abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente rappresentato. Nel caso di commissione di un reato colposo, quale quello in esame, la giurisprudenza consolidata (seppure solo a livello di giudici di primo grado) ritiene che il requisito dell'interesse o vantaggio deve essere riferito non all'intera fattispecie di reato, comprensiva dell'evento lesivo, ma alla sola condotta violativa delle norme antinfortunistiche. Questa opzione interpretativa si rende, per così dire, necessaria nell'ottica di consentire alla norma di trovare applicazione anche nelle ipotesi di reati colposi di evento, perché altrimenti se l'interesse o il vantaggio fosse riferibile anche all'evento morte o lesione colposa, è evidente che i suddetti profili non si configurerebbero mai, basti solo considerare il risarcimento dei danni che l'ente dovrebbe</p>

		<p>pagare poi alla persona offesa o ai suoi familiari in caso di morte. Come è noto il Giudice deve attribuire alle norme quell'interpretazione che consenta la loro applicazione, operando nell'ordinamento in maniera immanente il principio di conservazione dello stesso. Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo occorrerà quindi verificare se la condotta violativa delle disposizioni poste a tutela della sicurezza del lavoro contestata all'imputato S. di cui al capo A) – riportato nell'intestazione per comodità di lettura della presente sentenza – fosse stata compiuta nell'interesse dell'ente oppure avesse arrecato un vantaggio all'ente datore di lavoro, da valutare in termini di risparmio di costi o di incremento nella velocità di esecuzione delle prestazioni o di aumento della produttività. [...] I due suddetti criteri sono alternativi (la c.d. interpretazione dualistica), e ciò sia perché il dato letterale è chiaro ponendo tra loro la disgiunzione “o”, sia perché la lettura autonomistica di entrambi i parametri è chiaramente evincibile dalla Relazione di accompagnamento al Decreto 231/2001, in particolare ove si legge che “il richiamo all'interesse caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e si accontenta di una verifica <i>ex ante</i>”, mentre il vantaggio da un verso “può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse”, e dall'altro “richiede sempre una verifica <i>ex post</i>”. In questi passaggi della Relazione di accompagnamento appare esplicitata in maniera abbastanza inequivoca l'intenzione del legislatore di non reputare affatto i due parametri come meri sinonimi o come parti di una endiadi, bensì di considerarli, al contrario, come due concetti ben distinti e separati. Tale interpretazione ha poi trovato conferma nella sentenza della Cassazione, Sez. II, 20 dicembre 2005 (dep. 30/01/2006), JOLLY MEDITERRANEO, ove si ribadisce che il</p>
--	--	--

		<p>termine “interesse” fa riferimento ad una valutazione <i>ex ante</i> della corrispondenza o meno tra l’interesse soggettivo della persona fisica autore del reato e quello della società, mentre il termine “vantaggio”, invece, riguarda l’accertamento <i>ex post</i> del beneficio effettivamente ottenuto dall’ente in seguito alla commissione del reato. Al fine di riempire di contenuto i criteri di “interesse o vantaggio”, indicati dall’art. 5 citato quali necessari presupposti per configurare la responsabilità dell’ente, è giocoforza indispensabile richiamare quanto affermato nella prima premessa, ossia che si è di fronte ad una responsabilità di natura penale, che in base ai principi costituzionali deve connotarsi necessariamente di un profilo di colpevolezza, non potendosi quindi dare accesso a forme più o meno implicite di responsabilità oggettiva o da posizione. In forza di queste considerazioni non si può condividere l’interpretazione fornita da una parte minoritaria della dottrina, secondo cui l’interesse dell’ente sia configurabile ogni qual volta si accerti che il fatto sia stato commesso da un soggetto qualificato nell’ambito delle sue funzioni, dal momento che ogni soggetto qualificato agisce di regola, in base al principio della c.d. immedesimazione organica, nell’interesse dell’ente stesso, con esclusione, perciò, della responsabilità dell’ente solo nei casi in cui l’autore del reato ha agito invece solamente per perseguire un suo interesse personale. Questa interpretazione escluderebbe qualunque funzione selettiva dell’art. 5 citato nell’individuazione delle ipotesi di responsabilità in caso di reati colposi, a differenza di quanto invece avviene per i reati dolosi. [...] Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente si può riscontrare la sussistenza del requisito dell’interesse, nei casi in cui si dimostra una tensione finalistica della condotta illecita dell’autore volta a beneficiare l’ente stesso, in forza di un giudizio <i>ex ante</i>, ossia da riportare al momento della</p>
--	--	---

		<p>violazione della norma cautelare. In ragione di siffatte considerazioni, si condivide sostanzialmente quanto già sostenuto dal G.U.P. di Tolmezzo (Sent. 23 gennaio 2012, Giud. Massarelli) e prima ancora dal GUP di Cagliari (Sent. 4 luglio 2011, Giud. Altieri), i quali hanno affermato che sono imputabili agli enti solo quei comportamenti delle persone fisiche psicologicamente diretti a perseguire un interesse dell'ente; in quest'ottica restano fuori dal campo tutta una serie di violazioni derivanti dalla semplice imperizia, dalla sottovalutazione dei rischi o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure preventive previste, in quanto "non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell'ente". Con riguardo invece al requisito alternativo del vantaggio, esso appare strutturato in termini oggettivi, tant'è che si afferma esso vada verificato <i>ex post</i>, anche a prescindere dalla sussistenza di un profilo di colpevolezza soggettiva in capo all'autore del reato penale. Tuttavia anche in questo caso al fine di evitare surrettizie forme di responsabilità oggettiva, si ritiene che il vantaggio dell'ente possa configurare la responsabilità ai sensi dell'art. 5 citato, solo ove sia al contempo riscontrabile un profilo di c.d. "colpa nell'organizzazione", come descritta dai successivi artt. 6 e 7, giacché appare necessario escludere dal novero delle ipotesi di responsabilità dell'ente tutti quei casi in cui un qualsivoglia vantaggio si sia realizzato in maniera del tutto fortuita»</p>
Trib. Camerino, 9 aprile 2013		<p>«6) Interesse e vantaggio in generale. Nei suoi fondamentali passaggi l'art. 5 prevede (comma 1) che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (dai soggetti apicali e subordinati ivi previsti), e che (comma 2) l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Molto si dibatte</p>

		<p>sui due criteri suddetti (interesse e vantaggio). In estrema sintesi, si contrappongono due tesi. Secondo la prima, i due criteri sarebbero in realtà uno solo, nel senso che interesse e vantaggio esprimerebbero un concetto unitario (si tratterebbe di una dizione tautologica del legislatore). In effetti la tesi poggia su un forte argomento letterale. Infatti, da un lato il primo comma dell'art. 5 cit. propone in modo alternativo i due criteri ("...nel suo interesse o a suo vantaggio..."), e quindi parrebbe intendere che anche il vantaggio dell'ente, pur da solo, sia sufficiente a generare la responsabilità dell'ente medesimo. Tuttavia, il comma secondo dello stesso art. 5 prevede che l'ente non risponde se il reo ha agito "...nell'interesse esclusivo proprio o di terzi". Ne consegue che, mancando l'interesse, anche solo concorrente, dell'ente, è del tutto inutile (ai fini della responsabilità dell'ente medesimo) l'eventuale esistenza del solo vantaggio. In altre parole, l'interesse è elemento sufficiente (comma primo) e necessario (comma secondo) per affermare la responsabilità dell'ente, mentre il vantaggio non solo non è necessario (comma primo), ma non è nemmeno sufficiente (comma secondo). Peraltro, la stessa Relazione ministeriale pare orientata in tale direzione, laddove specifica che il secondo comma dell'art. 5 del d. lgs. prevede il caso di rottura del rapporto di immedesimazione organica quando il reato non sia stato commesso neppure in parte nell'interesse dell'ente. In tal caso, aggiunge soprattutto la Relazione, il giudice non dovrà neanche verificare se l'ente abbia per caso tratto un vantaggio dalla condotta del reo; quindi, secondo la Relazione, la previsione opera in deroga al primo comma dello stesso art. 5 (meglio sarebbe dire: precisa e chiarisce il contenuto normativo del primo comma). Insomma, occorre ritenere che l'elemento del vantaggio non ha alcuna autonoma capacità di imputazione della responsabilità all'ente. Secondo l'opposta tesi (strettamente conforme alla</p>
--	--	---

		<p>lettera della prima parte dell'art. 5 cit.), invece, ciascuno dei criteri (interesse e vantaggio) indicati nell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 231 del 2001 svolgerebbe una funzione autonoma di imputazione dell'illecito all'ente, e quindi essi sarebbero indipendenti ed alternativi. Anche questa tesi trova qualche fondamento nella Relazione di accompagnamento al d. lgs. n. 231 del 2001, almeno laddove la relazione distingue effettivamente l'interesse (soggetto a verifica <i>ex ante</i>) dal vantaggio (soggetto a verifica <i>ex post</i>). Inoltre, la prima parte dell'art. 5 cit. pare effettivamente prescrivere, sul piano puramente letterale, l'autonomia e sufficienza dei due criteri ("...nel suo interesse o a suo vantaggio..."). Sembra però a questo giudice che l'argomento sopra esposto in proposito imponga decisamente di ritenere che il criterio dell'interesse è l'unico che consenta di ascrivere all'ente la responsabilità da reato. Vero è che la tesi dell'autonomia dei criteri dell'interesse e del vantaggio è stata condivisa dalla Cassazione (Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in C.E.D. Cass., <i>sub</i> archivio SNPEN), la quale, richiamando la Relazione ministeriale (per cui l'interesse, quanto meno concorrente, va valutato <i>ex ante</i>, mentre il vantaggio richiede una verifica <i>ex post</i>), dissente espressamente dalla definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione, che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. Secondo la Cassazione, a prescindere dalla sottigliezza grammaticale per cui l'endiadi richiederebbe la congiunzione "e" tra le parole interesse e vantaggio, e non la particella disgiuntiva "o" presente invece nella disposizione, i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte della società ad una locupletazione (prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata) in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio oggettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se</p>
--	--	--

non espressamente divisato *ex ante* dall'agente. Ma la Corte non convince, perché la questione non è tanto se le parole "interesse" e "vantaggio" possano esprimere concetti diversi, quanto piuttosto se il criterio del vantaggio *ex post* sia poi (una volta accolto) da solo sufficiente per attribuire la responsabilità all'ente, nonostante la barriera rappresentata dal comma secondo dell'art. 5 cit.

7) Concezione oggettiva e soggettiva dell'interesse.

In questo quadro già contrastato si inserisce, poi, la disputa sulla concezione dell'interesse, e cioè tra concezione oggettiva da una parte, e concezione soggettiva-psicologica dall'altra. Vi sono due possibili e diversi modi di intendere il requisito dell'interesse. Secondo la concezione soggettiva, l'interesse è un elemento interno (mentale) del soggetto che agisce per conto dell'ente. Esso, cioè, consisterebbe nella finalità della condotta (movente psicologico della condotta criminosa, secondo la nozione penalistica). Ben diversamente, secondo la concezione oggettiva dell'interesse, il fine soggettivo (psicologico) del reo non ha rilievo dirimente per individuare l'interesse medesimo e quindi per fondare la responsabilità dell'ente. Al contrario, anche l'interesse (come il vantaggio) avrebbe natura oggettiva, nel senso che l'interesse consisterebbe nella funzione oggettiva della condotta del reo, la quale oggettivamente realizza un interesse dell'ente. In altre parole, il giudice sarebbe chiamato ad accertare se la condotta del reo aveva oggettivamente (al di là dei motivi soggettivi dell'agente) la funzione di realizzare un interesse dell'ente. L'art. 8 del d. lgs. favorisce la tesi dell'interesse in senso oggettivo: prevedere infatti la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non è stato identificato significa fare a meno dell'indagine sul movente psicologico dell'agente (indagine che, ovviamente, presuppone una persona determinata). Non è quindi condivisibile sul punto la relazione ministeriale al d. lgs., secondo la quale il

		<p>richiamo all'interesse dell'ente (soggetto a verifica <i>ex ante</i>) "caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica".</p> <p>8) Compatibilità della natura colposa dei delitti <i>ex art.</i> 589 e 590 c.p. con i criteri di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001.</p> <p>Venendo ora ai delitti lavoristici, che più direttamente ci riguardano, le relative difficoltà di adattamento al sistema disegnato dal d. lgs. n. 231 del 2001 sono dovute essenzialmente all'assenza, nella versione originaria della c.d. parte speciale del d. lgs., di fattispecie di natura colposa. Ora però (dopo la novità introdotta dall'art. 25-<i>septies</i> del d. lgs.) è evidente che sia il concetto di interesse, sia quello di vantaggio, come sopra delineati, poco si adattano a fattispecie colpose di evento (come quelle di cui agli artt. 589 e 590 c.p.), per loro natura caratterizzate dalla mancata volizione dell'evento medesimo. È arduo, inoltre, ipotizzare che l'omicidio colposo o la lesione colposa aggravata del lavoratore siano stati realizzati dal soggetto in posizione apicale (o dal sottoposto) nell'interesse <i>ex ante</i> dell'ente e con il suo vantaggio economico <i>ex post</i>. È evidente infatti che la morte o le lesioni del lavoratore, sia viste <i>ex ante</i> (con il criterio dell'interesse) sia viste <i>ex post</i> (con il criterio del vantaggio) costituiscono un elemento fortemente negativo per l'ente e per le persone fisiche che agiscono per lo stesso, sia sotto l'aspetto economico (risarcimento, disfunzioni organizzative conseguenti all'intervento in azienda degli organi investigativi, oneri difensivi, ecc.) che extrapatrimoniale (danno all'immagine). Posto, però, che l'art. 25-<i>septies</i> del d. lgs. n. 231 del 2001 è ormai norma dell'ordinamento, l'interprete non può sottrarsi al compito di trovare una soluzione che lo renda compatibile con i criteri di cui all'art. 5 cit. L'interprete, in quanto tale, non può nemmeno adottare soluzioni che sostanzialmente abrogano il criterio dell'interesse, come fa</p>
--	--	---

chi, con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25-*septies*, sostiene che il criterio di collegamento offerto dall'art. 5 cit. postuli semplicemente che il fatto colposo sia stato commesso dal soggetto qualificato nell'espletamento delle attività istituzionali proprie dell'ente di appartenenza, o chi ritiene sufficiente per la responsabilità dell'ente l'accertamento di un legame di pertinenza tra l'attività dell'ente e i comportamenti della persona fisica. Ad avviso di questo giudice, la soluzione più ragionevole (e più aderente alla realtà dell'impresa) è quella che per primo prende atto che il delitto "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente" (art. 43 c.p.), e quindi il soggetto che agisce per l'ente esclude la stessa possibilità della morte o della lesione del lavoratore. Egli quindi, soggettivamente, non annette alla morte o lesione del lavoratore nessun interesse dell'ente, proprio perché, a monte (lo si ripete) nemmeno accetta la possibilità della morte o della lesione. Inoltre, oggettivamente, l'ente non ha nessun interesse né trae alcun vantaggio dalla morte o dalla lesione del lavoratore. Ciò posto, **escluso l'evento, non resta che prendere atto (di conseguenza) che il legislatore si è riferito solo alla condotta del reo.** Infatti, la condotta colposa dell'agente si sposa perfettamente con i criteri dell'interesse *ex ante* e del vantaggio *ex post*. L'esempio è ovvio: si pensi al soggetto che agisce per l'impresa il quale, per risparmiare sui costi o per velocizzare il lavoro (e quindi aumentare i profitti; criterio dell'interesse *ex ante*), riduca od elimini talune cautele infortunistiche, ottenendone un'effettiva diminuzione dei costi o un aumento dei profitti (criterio del vantaggio *ex post*). Acutamente un giudice di merito ha evidenziato che però la volontarietà della condotta non deve derivare da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma deve oggettivamente rivelare una tensione

		<p>finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali, che può o meno essere effettivamente conseguito. In altre parole, per corrispondere al criterio dell'interesse (che esprime una tensione della condotta verso un obiettivo) non si deve trattare della condotta di un imprenditore disattento o sprovveduto (che nemmeno si renda conto della situazione di pericolo e delle misure di prevenzione che si dovrebbero adottare nel caso di specie), ma di un imprenditore che, pur consapevole della propria condotta colpevole e pericolosa, ciò nonostante la ponga in essere per perseguire un interesse dell'ente, che generalmente consisterà in un risparmio di spesa (ad esempio sulla messa a norma di macchine pericolose) o in un maggior profitto (ad esempio mediante più veloci procedure di lavoro). Vero è che il tenore strettamente letterale dell'art. 5 cit. ("L'ente è responsabile per i reati...") farebbe intendere che i criteri dell'interesse e del vantaggio debbano essere riferiti, appunto, al reato, e non ad una loro parte (la condotta). Tuttavia, solo quando l'interpretazione letterale di una disposizione sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete deve fermarsi al criterio puramente letterale (v. art. 12, comma 1, Preleggi). Invece, quando la lettera della disposizione risulti ambigua, non solo l'interprete può e deve ricorrere al criterio dell'intenzione del legislatore quale criterio ermeneutico sussidiario, ma l'elemento letterale e l'intento del legislatore acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, così che il secondo (intenzione del legislatore) funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare»</p>
Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24557	«Responsabilità amministrativa della UNI LAND (di cui al capo <i>F-bis</i>) dell'imputazione, derivante dalla commissione, da parte di M.A. e di altri soggetti con incarichi dirigenziali	«Va rilevato come sia meritevole di positiva considerazione la censura mossa dal ricorrente in ordine alla erronea applicazione della norma prevista dal D. Lgs. n. 231 del

	<p>nella UNI LAND, del reato di formazione fittizia di capitale, di cui all'art. 2632 c.c. (capo F) dell'imputazione), per avere, tra il 28/02/2006 ed il 11/07/2009, aumentato fittiziamente il capitale sociale della UNI LAND, incrementato fraudolentemente del 78,63% del valore conferito, pari ad Euro 199.718.038, mediante la rilevante sopravvalutazione della partecipazione in CEM S.p.A., conferita in UNI LAND il 28/02/2006 (partecipazione già appartenente alla CEM LUX, ad M.A. ed a M.M.) e l'attribuzione gratuita di una nuova azione ogni dieci possedute, attraverso il passaggio a capitale della riserva sovrapprezzo azioni, fraudolentemente formata con l'anzidetta rilevante sopravvalutazione»</p>	<p>2001, art. 5, per la quale "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio" (comma 1) e "non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi". Anche aderendo all'orientamento di autorevole dottrina, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale. Ne deriva che la responsabilità della persona giuridica non è affatto esclusa laddove l'ente abbia avuto un interesse concorrente a quello dell'agente o degli agenti che, in posizione qualificata nella sua organizzazione, abbiano commesso il reato presupposto»</p>
<p>Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559</p>		<p>«Va rilevato come sia meritevole di positiva considerazione la censura mossa dal ricorrente in ordine alla erronea applicazione della norma prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, per la quale "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio" (comma 1) e "non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi". Anche aderendo all'orientamento di autorevole dottrina, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse</p>

		<p>o a suo vantaggio”, non contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato “<i>ex ante</i>”, sicché l’interesse ed il vantaggio sono in concorso reale. Ne deriva che la responsabilità della persona giuridica non è affatto esclusa laddove l’ente abbia avuto un interesse concorrente a quello dell’agente o degli agenti che, in posizione qualificata nella sua organizzazione, abbiano commesso il reato presupposto»</p>
<p>Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265</p>	<p>«Con sentenza del 25 gennaio 2012 la Corte d’appello di Milano confermava la condanna di BANCA ITALEASE S.p.A. per gli illeciti amministrativi da reato di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-<i>ter</i>, comma 1, lett. <i>b</i>) ed <i>s</i>) e art. 25-<i>sexies</i>, riducendo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, il valore monetario del profitto oggetto di confisca ai sensi dell’art. 19 del suddetto decreto. In particolare l’ente è accusato di aver tratto un profitto dalla consumazione a suo vantaggio o comunque nel suo interesse dei reati di false comunicazioni sociali dannose (art. 2622 c.c.), di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di aggio informativo (D. Lgs. n. 58 del 1998, art. 185). Reati commessi da F.M. e F.A. – all’epoca rispettivamente amministratore delegato e direttore generale dell’istituto – nell’ambito della gestione finanziaria in derivati operata da BANCA ITALEASE nel corso del 2006»</p>	<p>«Va innanzi tutto ricordato sul punto che i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa da reato sono individuati nel D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, il quale prevede che l’ente risponde dei reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio” dai suoi vertici apicali ovvero da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi. In proposito la Relazione allo Schema del decreto legislativo ha ritenuto opportuno chiarire che “il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che si accontenta di una verifica <i>ex ante</i>; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica <i>ex post</i>”. E sulla scorta di tale spiegazione questa Corte ha precisato che la formula normativa non contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito</p>

		<p>con la commissione del reato, seppure non prospettato <i>ex ante</i>, con la conseguenza che l'interesse ed il vantaggio devono ritenersi criteri imputativi concorrenti, ma alternativi. In tal senso si è voluto dunque soprattutto respingere l'opinione, pur autorevolmente espressa, per cui i due vocaboli utilizzati dal legislatore sarebbero termini, per l'appunto, di una endiadi che additerebbe in realtà all'interprete un criterio ascrittivo unitario della responsabilità da reato, riducibile ad un "interesse" dell'ente inteso in senso obiettivo. Invero l'interpretazione disattesa – e che sembra trovare un limite nella stessa lettera della norma, laddove il legame tra i due termini succitati appare fortemente caratterizzato dal ricorso alla disgiuntiva "o" – appare come un tentativo di coniugare quanto disposto dal comma 1 del citato art. 5, con quanto stabilito nel comma 2 dello stesso articolo. Come ricordato anche nel ricorso, quest'ultima disposizione, infatti, esclude che il reato commesso dai vertici apicali dell'ente ovvero dai loro sottoposti ne impegni la responsabilità qualora risulti commesso nell'esclusivo loro interesse o nell'interesse di terzi. Alla luce del combinato disposto delle due previsioni risulterebbe dunque in qualche modo evidente come l'alternatività tra interesse e vantaggio rischi di venire in certo qual senso vanificata dal limite posto nel comma 2 dell'art. 5, atteso che l'accertata carenza di un seppure concorrente interesse dell'ente nella commissione del reato impedisce di determinare la sua responsabilità, a prescindere da qualsiasi verifica dell'eventuale vantaggio che il medesimo abbia eventualmente ricavato dalla consumazione dell'illecito. Ciò aveva per l'appunto portato alcuni a bollare come pleonastico il requisito del vantaggio e a qualificare l'interesse quale sostanzialmente unico criterio attributivo della responsabilità all'ente, dovendosi assegnare al requisito del "vantaggio" al più un valore solo sintomatico dell'effettivo perseguimento dell'interesse</p>
--	--	---

		<p>dell'ente. È opinione del Collegio che la soluzione interpretativa accolta dalla sentenza D'Azzo possa essere ribadita, salvaguardando l'alternatività tra i criteri ascrittivi menzionati voluta dal legislatore, pur con alcune precisazioni. Se, infatti, non può sussistere dubbio alcuno circa il fatto che l'accertamento di un esclusivo interesse dell'autore del reato o di terzi alla sua consumazione impedisca di chiamare l'ente a rispondere dell'illecito amministrativo ex D. Lgs. n. 231 del 2001, ciò peraltro non significa che il criterio del vantaggio perda automaticamente di significato. Infatti, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato <i>ex ante</i> alla consumazione dell'illecito e purché non sia, come detto, contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. Appare, dunque, corretto attribuire alla nozione di interesse accolta nel comma 1 dell'art. 5 una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una deriva "psicologica" nell'accertamento della fattispecie che invero non trova effettiva giustificazione nel dato normativo. È infatti evidente come la legge non richieda necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'ente perché sia configurabile la responsabilità di quest'ultimo, né è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta. Per converso, la stessa previsione contenuta nell'art. 8, lett. a) del decreto – per cui la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile – e l'introduzione negli ultimi anni di ipotesi di responsabilità dell'ente per reati di natura colposa, sembrano negare una prospettiva di tal genere. Il concetto</p>
--	--	---

		<p>di interesse mantiene invece anche e soprattutto una sua caratterizzazione oggettiva, evidenziata proprio dal disposto del comma 2 dell'art. 5, il che consente per l'appunto di conservare autonomia concettuale al termine "vantaggio", pure contemplato dalla norma menzionata tra i criteri ascrittivi della responsabilità. In altri termini l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente (<i>rectius</i>: la volontà dell'agente può essere quella di conseguire l'interesse dell'ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizza (<i>rectius</i>: la sua condotta illecita appaia <i>ex ante</i> in grado di realizzare, giacché rimane irrilevante che lo stesso effettivamente venga conseguito) anche quello dell'ente. In definitiva, perché possa ascriversi all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, "anche" l'interesse del medesimo. Del resto, a riprova di quanto testé affermato, è sufficiente richiamare il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 1 e art. 13, u.c., che, rispettivamente, prevedono una diminuzione delle sanzioni pecuniarie e l'inapplicabilità di quelle interdittive nell'ipotesi in cui il reato presupposto venga commesso nel prevalente interesse del suo autore o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio ovvero un vantaggio minimo. Le disposizioni menzionate, infatti, oltre a confermare che "interesse" e "vantaggio" sono termini che nel lessico normativo evocano concetti distinti, evidenziano in maniera inequivocabile che il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell'interesse concorrente di una pluralità di soggetti, può, cioè, essere un interesse "misto". E proprio in tal senso questa Corte ha avuto modo di riconoscere di recente come sussista la responsabilità dell'ente qualora la persona giuridica abbia avuto un</p>
--	--	--

		interesse anche solo concorrente con quello dell'agente alla commissione del reato presupposto»
Cass. pen., Sez. II, 12 marzo 2014, n. 25201	<p>«Il G.I.P. del Tribunale di Bologna, con decreto del 04/05/2012 e successiva integrazione del 18.05.2012, dispose il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, nei confronti della S.p.A. HOUSE BUILDING di danaro, titoli, valori, beni mobili e immobili fino alla corrispondenza del profitto dei reati di cui ai capi di imputazione Q ed R pari a complessivi Euro 37.780.637,30. Avverso tale provvedimento la S.p.A. HOUSE BUILDING propose istanza di riesame. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 23/06/2012, accolse la predetta istanza di riesame e, quindi, annullò il decreto di sequestro del 04.05.2012 e successiva integrazione del 18.05.2012. Ricorse per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Bologna che con due distinti motivi denunciò la violazione di legge – in relazione all'art. 321 c.p.p., D. Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 6 – per avere il Collegio del riesame immotivatamente escluso – pure con travisamento delle prove – che M.A., Z.M. e Mo.Cl. (tutti con incarichi dirigenziali nella S.p.A. HOUSE BUILDING) avessero commesso il reato di formazione fittizia del capitale sociale anche nell'interesse della stessa società ovvero a vantaggio della medesima, essendo stata artificiosamente aumentata la sua affidabilità nei confronti dei terzi; nonché per avere erroneamente trascurato che – a norma del D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 6, comma 5 – è sempre disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche per equivalente»</p>	<p>«Si ricorda che in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società l'espressione normativa "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o suo vantaggio" (D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5), non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale. Si sottolinea, poi, [...] che la responsabilità della persona giuridica non è affatto esclusa nel caso in cui l'ente abbia avuto un interesse concorrente con chi – in posizione qualificata nella sua organizzazione – abbia commesso il reato presupposto (nel caso di specie aggio, di cui all'art. 2637 c.c.). Pertanto, afferma questa Corte, anche se il M., lo Z. e il Mo. abbiano avuto di mira il conseguimento di benefici personali (consistenti nell'artificioso incremento tanto del capitale sociale, passato da 2.300.000 a 36.780.000 Euro, quanto del patrimonio netto, fatto crescere da 2.370.676 a 50.939.627 Euro) appare frutto di un'erronea applicazione della norma in esame l'aver affermato che l'accertato fittizio aumento del capitale sociale e del patrimonio, attuato mediante le innanzi descritte operazioni aggio, non fosse stato realizzato anche nell'interesse ovvero in vantaggio della medesima HOUSE BUILDING. In particolare [...] si specifica che non è corretto far coincidere l'interesse oggettivo con le soggettive intenzioni e rappresentazioni dell'agente, poiché quel requisito finirebbe per essere ingiustificatamente identificato con il dolo specifico che riguarda la sfera</p>

		soggettiva dell'autore del reato presupposto e non l'ente»
Cass. pen., Sez. II, 13 marzo 2014, n. 14600	«Con ordinanza del 29/06/2012, il Tribunale di Bologna, adito ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p., in accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A., (B.E.R.), annullò il decreto del 04/05/2012, integrato con provvedimento del 18/05/2012, con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di somme di denaro, titoli e valori, beni mobili, immobili ed altre utilità, fino alla corrispondenza di Euro 1.779.765,00, appartenenti al suddetto istituto di credito, decreto adottato in un procedimento penale a carico di M.A. ed altri, nonché a carico dello stesso B.E.R., iscritto, in persona del suo legale rappresentante, nel registro delle notizie per la responsabilità amministrativa derivante da reato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001»	«Dalla minuziosa ricostruzione operata dagli inquirenti, risulta che il Banco Emiliano Romagnolo (B.E.R.), ha incassato commissioni, per un valore complessivo di Euro 1.779.765,00 riconosciute a seguito delle svariate operazioni di <i>market abuse</i> poste in essere da Me. e dagli altri indagati. Tali rilevanti commissioni, riscosse da B.E.R. Banca per il collocamento della Uni Land, hanno permesso di sistemare i conti del bilancio della banca, fino a quel momento in costante perdita, grazie alle quali, per la prima volta, il bilancio d'esercizio registrò un utile dopo anni di difficoltà gestionali e continue perdite sicché era da ritenere che i reati fossero stati commessi direttamente nell'interesse della banca»
Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343	«In relazione a tali accadimenti è stata esercitata l'azione penale in ordine a diversi illeciti nei confronti di: E.H., Amministratore delegato e membro del Comitato esecutivo (cosiddetto <i>Board</i>) della TKAST; con delega per la produzione, la sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali; P.M., Consigliere del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo con delega per il settore commerciale ed il <i>marketing</i> ; Pr.Ge., Consigliere del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo con delega per l'amministrazione, la finanza, il controllo di gestione, gli approvvigionamenti ed i servizi informativi; M.D., Dirigente con funzioni di Direttore dell'area tecnica e servizi, con competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di (OMISSIS); S.R., Direttore dello stabilimento di (OMISSIS); C.C., Dirigente con funzioni di responsabile dell'area ecologia, ambiente e	«Il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 detta la regola d'imputazione oggettiva dei reati all'ente: si richiede che essi siano commessi nel suo interesse o vantaggio. La L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9, ha introdotto nella normativa l'art. 25- <i>septies</i> che ha esteso l'ambito applicativo della disciplina ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'art. in questione è stato successivamente riscritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 300 senza differenze rilevanti nella presente sede. Secondo l'impostazione prevalente, ispirata anche dalla Relazione governativa al D. Lgs., i due criteri d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo della disposizione. Si ritiene che il criterio dell'interesse esprima una valutazione teleologia del reato, apprezzabile <i>ex ante</i> , al momento della

sicurezza e responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento di (OMISSIS). Per conferire chiarezza all'esposizione, in relazione alle differenti ed ancora discusse qualificazioni giuridiche dei fatti, è necessario riportare in breve le accuse.

A) Tutti imputati, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. 437 c.p., commi 1 e 2, per avere omesso di dotare la linea di ricottura e decapaggio denominata APL5 di impianti ed apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro; ed in particolare di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, di cui emergeva la necessità in considerazione dell'alto rischio dovuto alla presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio.

B) Il solo E. imputato del reato di cui agli artt. 81 e 575 cod. pen., per aver cagionato volontariamente la morte dei lavoratori. All'imputato è stato contestato di essersi rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali, in quanto a conoscenza delle contingenze già riportate nel capo A, e di aver accettato tale rischio, giacché in virtù dei poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega in materia di sicurezza sul lavoro, prendeva la decisione di posticipare l'investimento antincendio dapprima dall'esercizio (OMISSIS) a quello (OMISSIS) e poi ad epoca successiva al trasferimento della linea da (OMISSIS) a (OMISSIS), sebbene lo stabilimento si trovasse in una situazione di crescente insicurezza.

C) Il solo E. imputato del reato di incendio doloso di cui all'art. 423 cod. pen., per aver cagionato nella detta linea APL5 un incendio violento, rapido e di vaste proporzioni dal quale derivava la morte dei lavoratori. L'imputato, pur informato della concreta possibilità del verificarsi di incendi, ometteva di adottare le misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione contro gli incendi.

commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. Non è mancata, tuttavia, qualche voce dissenziente che ha ritenuto che i due criteri abbiano natura unitaria. Il criterio d'imputazione sarebbe costituito dall'interesse, mentre il vantaggio potrebbe al più rivestire un ruolo strumentale, probatorio, volto alla dimostrazione dell'esistenza dell'interesse. Il tema, peraltro, non presenta significativo interesse nel giudizio in esame, sia perché la questione non è stata oggetto di specifica deduzione, sia perché le pronunzie di merito argomentano ampiamente sia sull'interesse che sul vantaggio pertinenti alla vicenda in esame. Di ben maggiore interesse è invece il fatto che l'art. 25-*septies* ha segnato l'ingresso dei delitti colposi nel catalogo dei reati costituenti presupposto della responsabilità degli enti, senza tuttavia modificare il criterio d'imputazione oggettiva di cui si è detto, per adattarlo alla diversa struttura di tale categoria di illeciti. È allora insorto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento che caratterizza gli illeciti colposi ed il finalismo che è sotteso all'idea di interesse. D'altra parte, nei reati colposi di evento sembra ben difficilmente ipotizzabile un caso in cui l'evento lesivo corrisponda ad un interesse o vantaggio dell'ente. Tale singolare situazione ha indotto qualcuno a ritenere che, in mancanza di un esplicito adeguamento normativo, la nuova, estensiva disciplina sia inapplicabile. È la tesi sostenuta dal ricorrente. Tali dubbi e le estreme conseguenze che se ne desumono sono infondati. Essi condurrebbero alla radicale caducazione di un'innovazione normativa di grande rilievo, successivamente confermata dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, col quale è stato introdotto nella disciplina legale l'art.

	<p>Gli si contesta di non aver adeguatamente valutato il rischio di non aver organizzato percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori, di non aver installato un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi, nonostante la già menzionata situazione di crescente abbandono ed insicurezza dello stabilimento. Tutte condotte derivanti dalla già indicata decisione di posticipare l'investimento antincendio.</p> <p>D) Pr., P., M., S. e C. imputati del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 3, e art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3, per aver cagionato per colpa la morte dei lavoratori. A Pr. e P., nella veste di membri del Comitato esecutivo, è stato mosso l'addebito di aver omesso di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi non appena avuta conoscenza della loro necessità. A M. è stato contestato di aver omesso, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione degli incendi, di sottolineare le già indicate misure di prevenzione, non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal vertice del gruppo TKL. Analoga accusa è stata mossa a S. e C., anche in relazione alla loro diretta e piena conoscenza della situazione di grave e crescente abbandono dello stabilimento. Con le aggravanti della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e di aver agito nonostante la previsione dell'evento.</p> <p>E) Pr., P., M., S. e C. imputati del reato incendio colposo di cui all'art. 61 c.p., n. 3, artt. 449 e 423 c.p., per aver cagionato l'incendio già menzionato, a causa delle condotte colpose riportate al capo D. Con l'aggravante della previsione dell'evento»</p>	<p>25-undecies che ha esteso la responsabilità dell'ente a diversi reati ambientali. Il problema prospettato deve essere allora risolto nella sede propria, che è quella interpretativa. I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma accreditata senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: l concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. Il processo in esame ne costituisce una conferma. D'altra parte, tale soluzione interpretativa, oltre a essere logicamente obbligata e priva di risvolti intollerabili dal sistema, non ha nulla di realmente creativo, ma si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente»</p>
Cass. pen., Sez. II, 29 aprile 2014, n. 21228	«Nell'ambito del procedimento penale a carico di R.E., R.F.A., A.A., L.M.A., L.M.B., V.L.A., indagati per il reato di	«La RIVA FIRE è coinvolta nei fatti come responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001,

	<p>associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di truffe, e di truffa aggravata in danno della SISMET S.p.A., fino alla concorrenza della somma di Euro 100 milioni, valore ritenuto corrispondente al profitto delle truffe. Secondo l'accusa, i due R., nella qualità di amministratori della Holding di famiglia RIVA FIRE S.p.A., che controllava tra l'altro la ILVA S.p.A., avevano contribuito alla predisposizione di un complesso meccanismo fraudolento per conseguire indebite agevolazioni pubbliche ai sensi del D. L. n. 143 del 1998, art. 14, recante provvidenze a favore degli operatori economici nazionali che esportano prodotti all'estero»</p>	<p>art. 5, comma 1, lett. a), art. 21, art. 24 commi 1 e 2 e art. 39, per avere reso possibile l'operato criminale degli amministratori mancando di attivare idonei modelli amministrativi di controllo e di vigilanza sulla gestione societaria. La posizione della FIRE è dettagliatamente esaminata, nel provvedimento, alle pagg. 28 e ss., dove si sottolinea, tra l'altro, che le risultanze istruttorie dimostrerebbero una situazione di programmatico e assoluto asservimento della ILVA s.a. agli interessi economici della Holding, e che la FIRE, nello strumentalizzare, e, anzi, dominare sistematicamente la ILVA s.a. perseguiva un interesse proprio, costituito dalla profittabilità per sé delle operazioni illecite poste in essere "tramite il veicolo elvetico". Il Tribunale ricorda, tra l'altro, le dichiarazioni di un teste sugli utili ricavati dalla FIRE per effetto delle truffe, e le indicazioni sulla "profittabilità" dei reati desumibili dalla concreta strutturazione organizzativa del gruppo societario; indugia quindi (pag. 30 e ss.) sulle carenze organizzative della FIRE rispetto alle esigenze di controllo e di vigilanza dell'operato degli amministratori»</p>
<p>Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2014, n. 23973</p>	<p>«Con ordinanza del 7 ottobre 2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata da C.C., quale legale rappresentante di SELEX SERVICE MANAGEMENT S.p.A., avverso sequestro preventivo per equivalente di denaro su conti correnti intestati alla suddetta società fino alla somma di Euro 6.955.791 disposto dal g.i.p. dello stesso Tribunale il 15 aprile 2013 in relazione al reato di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, di cui è imputato l'ex legale rappresentante di SELEX SERVICE MANAGEMENT S.p.A., S.S.»</p>	<p>«<u>La condotta dell'amministratore infedele, proprio per l'infedeltà di questo (cioè una condotta non rispondente all'interesse della società e al contrario determinante danno al patrimonio sociale [...]), ontologicamente non può mai porsi a vantaggio dell'ente che amministra, in quanto costituisce la manifestazione della rottura del rapporto organico tra l'ente e la persona fisica che dovrebbe gestirlo.</u> È dunque incompatibile con l'infedeltà dell'amministrazione l'acquisizione di benefici da parte dell'ente in conseguenza di un'amministrazione siffatta, essendo questa non più collegata dal rapporto organico agli interessi dell'ente amministrato»</p>
<p>Cass. pen., Sez. II, 22 gennaio 2015, n. 13017</p>	<p>«Con sentenza del 2.3.2011 il Tribunale di Palermo, fra</p>	<p>«<u>Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e</u></p>

	<p>l'altro, dichiarava C.F., I.G. e L.P.R. responsabili del delitto di associazione per delinquere (capo A), nonché G.R. responsabile dei reati di associazione per delinquere (capo A) e di quelli cui all'art. 640-bis c.p. (capi B, G, L, M, N) e condannava: C.F., I.G. e L.P.R. alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ciascuno; G.R. alla pena di anni 8 di reclusione; disponeva la confisca di quanto in sequestro; dichiarava Co.Ri.EDIL S.r.l., ECO TYRES S.r.l. responsabili dell'illecito amministrativo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 e condannava ciascuna al versamento della sanzione pecuniaria di Euro 150.000,00, con confisca delle quote sociali e dei beni delle società ECO TYRES S.r.l. e Co.Ri.EDIL S.r.l. fino alla concorrenza dei finanziamenti erogati in loro favore per i reati di cui ai capi B, G, L e M della rubrica»</p>	<p>l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della <i>societas</i> e <u>che abbia agito nell'interesse di questa»</u></p>
<p>Corte Appello Trento, 10 aprile 2015, n. 48</p>	<p>«Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2013, il Tribunale di Trento ha condannato M.P., operata la diminuzione per il rito abbreviato, alla pena di € 1.000,00 di multa, ritenendolo responsabile, nella qualità di datore di lavoro, del reato di lesioni colpose gravi (la frattura amielica lombare plurima con frattura polso dx, lesioni personali con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni), causate per negligenza ed omessa vigilanza, in violazione dell'art. 18 comma 3-bis, 71 comma 4 lett. a) n.ri 1 e 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in danno del dipendente D.L. il quale, nel corso di operazioni di manutenzione dell'impianto di frantumazione, cadeva da una delle aperture presenti nel grigliato costituente il piano di calpestio della torre di lavaggio – settore 4, mancante da almeno un paio di mesi, sostituito da tavolati di legno mobili che erano stati rimossi. Il Tribunale ha altresì applicato nei confronti della S.r.l. S. la sanzione pecuniaria di n. 100 (cento) quote, ciascuna determinata nell'importo minimo di € 258,00, diminuita di un terzo per il rito, ritenendola responsabile ai sensi</p>	<p>«L'interpretazione della norma in contestazione seguita dal Giudice di primo grado, secondo cui i criteri dell'interesse o del vantaggio vanno riferiti non all'evento ma alla violazione delle regole di cautela da cui questo è derivato, travalicava "i margini della norma e di una interpretazione adesiva al significato letterale della stessa". La norma introdotta con il decreto 231/2001, rivestiva, indubitabilmente, natura penale, e comunque non meramente amministrativa, con la conseguente necessità della applicazione dei "fondamentali principi penalistici di matrice costituzionale, e dunque anche il principio di legalità (determinatezza, riserva di legge, tassatività e divieto di analogia in <i>malam partem</i>)". La giurisprudenza, nell'indifferenza del legislatore, si era trovata nella necessità di ritenere "forzatamente compatibili i criteri descritti dall'art. 5 con le fattispecie colpose dei cui all'art. 25-septies", ma, al fine di "evitare automatismi difficilmente compatibili" con i principi costituzionali, <u>alcune pronunce avevano proposto una "lettura soggettiva del requisito dell'interesse, anche nei reati colposi, inteso nel senso di</u></p>

	<p>dell'art. 25-<i>septies</i> del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, per il reato di cui agli articoli 113, 590, commi 2 e 3, c.p., commesso da M.P., nella qualità di datore di lavoro, presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato della società, da V.G., dirigente, responsabile dello stabilimento, e da Z.E., lavoratore dipendente della S. S.r.l. addetto all'impianto in cui si era verificato l'incidente»</p>	<p><u>evitare di ravvisare l'interesse o il vantaggio <i>in re ipsa</i>, ovvero nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta causalmente connessa all'infortunio", ritenendola sanzionabile solo se consapevole, volontaria e diretta "verso un obiettivo di risparmio dei costi aziendali che può o meno essere effettivamente conseguito" e non semplicemente connessa alla "semplice sottovalutazione dei rischi o ad una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie".</u> Soltanto interpretandola nel modo suindicato, la norma consentiva di ritenere "il reato commesso dalla persona fisica originato dal centro di interessi (potenziale o effettivo) dell'ente", in modo da garantire che, ad un livello minimo, l'ente risponda per un illecito solo a lui riferibile, che "appartenga al suo agire e non sia semplicemente connesso allo svolgimento della sua attività", pena la perdita di significato del binomio interesse/vantaggio e l'inoperatività della clausola di esonero della responsabilità codificata al comma 2 dell'art. 5. Era possibile dunque configurare un vantaggio rilevante "nelle sole ipotesi in cui il risparmio di spesa, ove sussistente, si identifichi con la rappresentazione che a monte ha mosso l'agente o comunque quel risparmio di spesa che in rapporto a quella rappresentazione si ponga in termini di consequenzialità", valutati, inoltre nell'ambito di un adeguato spazio temporale da cui poter ricavare l'effettiva utilità tratta dalla violazione delle regole antinfortunistiche»</p>
<p>Cass. pen., Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512</p>	<p>«Con sentenza del 29/09/2011, il Tribunale di Marsala dichiarò SICILFERT S.R.L. responsabile dell'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 21 e art. 24 comma 2 (e successive modificazioni) in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 640-<i>bis</i> e 316-<i>bis</i> c.p., "quale società destinataria, in via provvisoria, giusto decreto n. 2020, datato 11.8.2005,</p>	<p>«Il d. lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, agli artt. 5 e 6, i criteri in base ai quali il reato commesso dalla persona fisica può essere attribuito alla persona giuridica. L'art. 5 individua il c.d. criterio di imputazione oggettiva, a norma del quale l'ente risponde solo dei reati commessi nel suo "interesse o vantaggio". È controverso il significato da attribuire ai suddetti lemmi. Secondo la Relazione governativa al D.Lgs.</p>

della Regione Siciliana – Assessorato Industria – Dipartimento Regionale Industria, di un contributo in conto impianti di Euro 5.084.798,00 per l'esecuzione del progetto di investimento n. 141 (codice identificativo: 1999.IT.16.1 PO. 011/1.17/5.2.10/0045), relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile nel settore di intervento biomassa da ubicare nel territorio comunale di Marsala, la cui prima quota di contributo era già erogata a titolo di anticipazione, per una somma di denaro pari a complessivi Euro 2.542.399,00, con l'aggravante di avere conseguito, in seguito alla commissione dei suddetti delitti un profitto di rilevante entità»

(p. 3.2.) “... la formula costituisce l'espressione normativa del citato rapporto di immedesimazione organica. È appena il caso di aggiungere che il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che si accontenta di una verifica *ex ante*; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*”. In dottrina, si contendono il campo, sulla questione, due tesi: quella monistica, il cui approdo finale è la sottovalutazione del criterio del vantaggio, e quella dualistica secondo la quale l'art. 5 d. lgs. cit. prevede due autonomi e alternativi criteri. La giurisprudenza di questa Corte [...] ritiene che i due criteri d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva “o” presente nel testo della disposizione. La suddetta giurisprudenza presta formale adesione alla Relazione governativa: si legge infatti – in specie nelle massime - che il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo in relazione all'elemento psicologico della specifica persona fisica autore dell'illecito; il criterio del vantaggio ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato. Tuttavia, gradualmente, la giurisprudenza si è avviata verso una concezione oggettiva non solo del vantaggio ma anche dell'interesse. È stato, infatti, rilevato che “... Se non può sussistere dubbio alcuno circa il fatto che l'accertamento di un esclusivo interesse dell'autore del reato o di terzi alla sua consumazione impedisca di chiamare l'ente a

		<p>rispondere dell'illecito amministrativo ex D. Lgs. n. 231 del 2001, [...] ciò peraltro non significa che il criterio del vantaggio perda automaticamente di significato. Infatti, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato <i>ex ante</i> alla consumazione dell'illecito e purché non sia, come detto, contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. Appare, dunque, corretto attribuire alla nozione di interesse accolta nel primo comma dell'art. 5 una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una deriva psicologica nell'accertamento della fattispecie che invero non trova effettiva giustificazione nel dato normativo. È infatti evidente come la legge non richieda necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'ente perché sia configurabile la responsabilità di quest'ultimo, né è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta. Per converso, la stessa previsione contenuta nell'art. 8 lett. a) del decreto – per cui la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile – e l'introduzione negli ultimi anni di ipotesi di responsabilità dell'ente per reati di natura colposa, sembrano negare una prospettiva di tal genere. Il concetto di interesse mantiene invece anche e soprattutto una sua caratterizzazione oggettiva, evidenziata proprio dal disposto dell'art. 5, comma 2, il che consente per l'appunto di conservare autonomia concettuale al termine vantaggio, pure contemplato dalla norma menzionata tra i criteri ascrittivi della responsabilità. In altri termini l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente (<i>rectius</i>: la</p>
--	--	---

volontà dell'agente può essere quella di conseguire l'interesse dell'ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizza (*rectius*: la sua condotta illecita appaia *ex ante* in grado di realizzare, giacché rimane irrilevante che lo stesso effettivamente venga conseguito) anche quello dell'ente. In definitiva, perché possa ascrivere all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse del medesimo [...]. In particolare, relativamente alla nozione dell'interesse esclusivo dell'agente che ha commesso il reato presupposto, si è osservato che va individuata nei "fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi. In sostanza, con condotte estranee alla politica di impresa" [...]. A contrario, ed in positivo, si può quindi ritenere che le condotte dell'agente poste in essere nell'interesse dell'ente sono quelle che rientrano nella politica societaria ossia tutte quelle condotte che trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria. Più agevole la definizione del "vantaggio" che va inteso come la "potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto" [...], valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. Si può, quindi, affermare che, mentre è indubbio che l'interesse va valutato *ex ante* (perché si ha riguardo al momento in cui l'agente ha agito), ed il vantaggio va valutato *ex post* (perché si ha riguardo al risultato conseguito dall'azione dell'agente), al contrario, va sempre più sfumando l'indagine sull'atteggiamento psicologico dell'agente relativamente all'interesse che lo ha sorretto nell'azione illecita, richiedendosi solo la proiezione finalistica della

		<p>condotta. Appaiono, infatti, decisivi gli argomenti secondo i quali la teoria soggettivistica facendo dipendere l'esistenza dell'illecito dalla soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell'autore del fatto, non è compatibile né con l'ipotesi della responsabilità dell'ente nel caso della mancata identificazione dell'autore del reato ex art. 8, comma 1, lett. a), D. Lgs. cit. (sarebbe, infatti, impossibile accertare se l'ignoto autore del reato agì o meno nell'interesse dell'ente) né con le ipotesi di responsabilità derivanti da reati colposi dove fosse ipotizzabile la colpa incosciente. I successivi artt. 6 e 7 individuano, invece, il c.d. criterio di imputazione soggettiva, in base al quale l'ente non risponde se risulti adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo ad impedire la commissione di uno dei reati realizzati da un soggetto che ricopre al suo interno sia posizioni apicali, sia subordinate. Sul punto, questa Corte ha rilevato che "dall'esame del D. Lgs. n. 231 del 2001, e particolarmente dagli artt. 5 e 6, scaturisce il principio di diritto secondo cui l'ente che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato (rientrante tra quelli elencati negli artt. 24 e 26), commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi di cui al D. Lgs. cit., art. 5, comma 2" [...]. Più esattamente è stato precisato che "il sistema normativo introdotto dal D. Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un <i>tertium genus</i> di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza", sicché grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della</p>
--	--	---

		<p>specie di quello verificatosi [...]. Dal combinato disposto delle suddette norme, il sistema delineato dal D. Lgs. cit. può essere, quindi, ricostruito nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l’ente è responsabile ove la pubblica accusa provi che il soggetto che ricopre al suo interno sia posizioni apicali, sia subordinate, ha commesso il reato presupposto nell’interesse (inteso come proiezione finalistica dell’azione) o a vantaggio (inteso come potenziale ed effettiva utilità anche di carattere non patrimoniale ed accettabile in modo oggettivo) dell’ente; – se la suddetta prova non viene data o fallisce, l’ente, anche se non ha adottato alcun modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati, non può essere ritenuto responsabile di alcunché; – se la suddetta prova, invece, viene fornita, l’unico modo per l’ente di sfuggire alla declaratoria di responsabilità per il reato presupposto è quello di dimostrare di avere adottato un idoneo modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati. <p>Il principio di diritto che, quindi, deve enunciarsi è il seguente: “I criteri ascrittivi della responsabilità da reato degli enti, rappresentati dal riferimento contenuto nel D. Lgs. 231 del 2001, art. 5, all’interesse o al vantaggio, evocano concetti distinti e devono essere intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi. L’interesse va inteso come proiezione finalistica dell’azione da valutarsi <i>ex ante</i>; il vantaggio va, invece, apprezzato come potenziale ed effettiva utilità anche di carattere non patrimoniale ed accertabile in modo oggettivo, da valutarsi <i>ex post</i>”»</p>
Cass. pen., Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 31003	«C.S. e la ITALNASTRI S.p.A ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, sotto il profilo della responsabilità penale, ha riconosciuto il primo, nella qualità di legale rappresentante della ITALNASTRI S.p.A. e datore di lavoro di R. R., colpevole del reato di lesioni personali colpose	«È principio ormai consolidato quello secondo cui, in materia di responsabilità amministrativa D. Lgs. n. 231 del 2001, <i>ex art. 25-septies</i> , l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata

	<p>aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche in danno del lavoratore dipendente R.R., e, sotto il profilo della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. n. 231 del 2001, ha affermato la responsabilità della ITALNASTRI per l'illecito di cui all'art. 25-<i>septies</i>, del citato decreto legislativo. La vicenda processuale ha ad oggetto le lesioni gravi, consistite nella frattura di alcune ossa della mano destra e in un ferita lacero contusa alla stessa mano, subito dal lavoratore R.R. che, mentre con un collega era intento ad effettuare un'operazione di scarico di una grande e pesante bobina di carta operando l'altro lavoratore, sulla <i>console</i> di comando del macchinario che comandava la discesa della bobina, mentre il R. provvedeva all'effettuazione manuale dello sgancio dei mandrini che fissavano l'albero della bobina alla macchina, rimaneva con la mano schiacciata sotto la bobina, avendo il collega già provveduta all'operazione di sgancio»</p>	<p>predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale. In altri termini, nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione, <i>sub specie</i>, dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi»</p>
<p>Cass. pen., Sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689</p>	<p>«Con sentenza n. 40380 del 2012 la Sezione Quinta di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che in data 4.2.2011 aveva confermato quella del Tribunale di Roma con cui Sensi Franco era stato assolto dal reato di false comunicazioni sociali commesse – quale amministratore della società sportiva AS. ROMA S.p.A. – nella redazione del bilancio di esercizio 2001/02. Per le operazioni di cessione del giocatore N. i giudici romani avevano dichiarato che il fatto non sussiste, mentre per le operazioni incrociate, attraverso cui due società di calcio si vendono reciprocamente allo stesso prezzo e con le stesse modalità di regolazione finanziaria il diritto alla prestazione sportiva di un giocatore ciascuna, avevano dichiarato la prescrizione del reato; ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, artt. 25-<i>ter</i> e 69, la società AS. ROMA era stata dichiarata invece responsabile degli illeciti amministrativi concernenti le operazioni relative ai trasferimenti derivanti da</p>	<p>«La Quinta sezione ha ritenuto plausibile che l'appostazione delle voci infedeli potesse avere una finalità di risparmio fiscale tale da configurare l'interesse della società, e ne ha demandato l'accertamento al giudice di rinvio. La Corte di appello nella sentenza impugnata ha dato per certo quello che dal giudice di legittimità era stato prospettato in termini di possibilità, testualmente, "in via di logica astratta", e ha affermato che le operazioni decettive che avevano comportato false appostazioni nei bilanci (in termini di plusvalenze, minusvalenze e maggiori ammortamenti) relativamente alla "compravendita" di 22 giocatori (per svista nella sentenza della Quinta sezione si indica che gli illeciti hanno riguardato le operazioni non, come contestato, "da G. a Q.", ma "di G. e Q.") si proiettavano verso un illecito risparmio di gravame tributario. Così facendo, la Corte è incorsa in un duplice errore: da un lato ha dato per certo quello che era solo una</p>

operazioni incrociate di 22 giocatori, che avevano comportato una variazione in attivo del risultato economico di esercizio e del patrimonio netto, con applicazione della sanzione pecuniaria di 60.000 Euro»

possibilità, dall'altro ha ommesso di considerare che la normativa fiscale (art. 109 TUIR) prevede che i componenti positivi (quindi, le plusvalenze) concorrono a formare il reddito, e formano integralmente massa imponibile, nell'esercizio di competenza ovvero nell'esercizio in cui risultano verificate le condizioni di certezza nell'*an* e nel *quantum* dei componenti stessi, e sono soggette a tassazione. Con la conseguenza che all'aumento delle plusvalenze corrisponde una maggiore tassazione. Va ancora considerato che la sentenza di primo grado aveva affermato che la falsità contestata nel capo d'imputazione "era di pura contabilità e gestita nel bilancio con valori fasulli oltre ogni immaginazione" e che "solo grazie a questo tipo di operazioni scorrette, (la As. ROMA) ha potuto portare una voce attiva dei valori precisati nel capo d'imputazione" realizzando plusvalenze che hanno consentito di chiudere il bilancio dell'esercizio 2001/2002 senza perdite. Indicando, quindi, che i reati di falso contestati erano finalizzati ad un *maquillage* dei bilanci che, per una società quotata in borsa, si riflette sul valore delle azioni. In effetti, il meccanismo di sopravvalutazione dei giocatori ha come effetto principale di aumentare i valori dell'attivo patrimoniale, anche se, nel complesso meccanismo realizzato, non possono essere esclusi risparmi sul piano fiscale. In questo caso, come rileva la sentenza della Quinta sezione, ricorrerebbe l'interesse dell'ente, diverso dal vantaggio che costituisce una sorta di variabile casuale, nei termini posti dal D. Lgs. n. 231, art. 5, comma 2, che ne esclude la responsabilità se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, circostanza questa che farebbe venir meno lo schema di immedesimazione organica, ragion per cui l'illecito commesso, pur tornando di fatto a vantaggio dell'ente, non potrebbe più ritenersi come fatto suo proprio. In tal caso, si è osservato, "si tratterebbe di un vantaggio fortuito, in

		<p>quanto non attribuibile alla volontà dell'ente" (Cass., sez. 6^a, 23 giugno 2006, n. 32627). Era questo, quindi, l'accertamento che la Corte di appello avrebbe dovuto compiere ed ha, invece, omesso»</p>
<p>Cass. pen., Sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818</p>		<p>«Le contestazioni cui si riferivano dette assoluzioni attribuivano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a B.P. (capo D), la responsabilità “del delitto previsto e punito degli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2637 c.c., perché, in concorso con altri funzionari di CITICORP (nonché in concorso con T.C., + ALTRI OMESSI nei cui confronti si è proceduto separatamente), quale <i>Relationship manager</i> della CITIBANK N.A., succursale di (OMISSIS), responsabile della gestione ordinaria delle relazioni con il gruppo PARMALAT, diffondeva notizie false sul “contratto di associazione in partecipazione denominato Buco Nero” idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli PARMALAT quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (<i>bond</i>) emessi dalla PARMALAT o collegati al suo rischio (<i>Credit Default Swap</i>), in quanto preordinate a mascherare al mercato la loro natura di operazioni di finanziamento in modo da occultare la effettiva situazione finanziaria e debitoria del gruppo nonché consentirgli di non superare i limiti patrimoniali e finanziari previsti dai <i>covenants</i> in essere ed i <i>rating</i> (<i>equity</i> e debiti), che, altrimenti, sarebbe stato di livello più basso (<i>speculative grade</i>)”; e ciò faceva, secondo il capo d'imputazione (punto 2), in particolare ribadendo, “nel comunicato stampa del 21.11.2003, di PARMALAT FINANZIARIA, la natura di associazione in partecipazione dell'operazione Buco Nero (il gruppo PARMALAT “precisa i termini dell'operazione di Associazione in partecipazione stipulata tra la controllata GESLAT S.r.l., una società di diritto italiano, e la società BUCONERO LLC,

		<p>posseduta e consolidata interamente dal gruppo CITICORP. Precisa peraltro che i termini principali di questa operazione sono contenuti nei bilanci della società fin dal 1999 e quindi le informazioni sono pubblicamente disponibili”), nonostante che CITICORP, a partire dal 2000, l’avesse segnalata alla Centrale Rischi di Banca d’Italia come finanziamento. Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della PARMALAT e dei CDS a quest’ultima riferibili”; con l’aggravante di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone;</p> <p>– A CITIBANK N.A. (capo L), la responsabilità “dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 5, comma 1, lett. b); art. 7; D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter, lett. r), per non avere – prima della commissione del fatto ascritto al sottoposto B. e contestato <i>sub</i> capo D) della rubrica – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti – i quali non hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità”»</p>
Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544	«Nel capo di imputazione veniva contestato a G.M.R. e a C.G.P. il reato p. e p. dall’art. 113 c.p. e art. 589 c.p., comma 2 perché, agendo in cooperazione colposa tra loro, la prima quale amministratore unico della GES.CO.MONT. S.r.l. ed il secondo quale direttore tecnico della predetta società, cagionavano, per colpa, la morte di B.I., operaio montatore alle dipendenze di GES.CO.MONT. presso il cantiere ex (OMISSIS). Inoltre alla società GES.CO.MONT. S.r.l. era addebitato l’illecito amministrativo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, lett. a) e b) per il reato di cui agli art. 113 e art. 589, comma 2 commesso in danno di B.I., poiché	«Sotto il profilo dei criteri di imputazione oggettiva, occorre precisare che la suddetta norma individua i criteri di imputazione oggettiva dell’ente nel fatto che i reati presupposti siano commessi nell’interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell’ente e da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti prima indicati. L’ente non risponde se le persone predette abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Dunque, il citato art. 5 pone il problema della compatibilità tra fattispecie di

commesso nel suo interesse ed a suo vantaggio, avendo ommesso di adottare ed efficacemente attuare, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»

reato caratterizzate dalla non volontarietà dell'evento (i delitti colposi di evento) e il finalismo della condotta da cui scaturisce la responsabilità dell'ente, nel cui interesse o vantaggio quei reati devono essere stati commessi. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte [...] hanno avuto modo di precisare che **i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico.** Questa appare, intatti, l'unica interpretazione che non svuota di contenuto la previsione normativa e che risponde alla *ratio* dell'inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose nell'elenco dei reati fondanti la responsabilità dell'ente, in ottemperanza ai principi contenuti nella legge delega: indubbiamente, non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro. I termini "interesse" e "vantaggio" esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativi: ciò emerge dall'uso della congiunzione "o" da parte del legislatore nella formulazione della norma in questione e, da un punto di vista sistematico, dalla norma di cui all'art. 12, che al comma 1, lett. a) prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore ha commesso il reato nell'interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, ma non procurargli in concreto alcun vantaggio. Ne consegue che [...] il concetto di "interesse" attiene ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto,

mentre il concetto di “vantaggio” implica l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato (e, dunque, una valutazione *ex post*). Nei reati colposi d’evento, il finalismo della condotta prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesimo. Ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo il verificarsi dell’infortunio a danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l’ente e l’illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi. Occorre,

		<p>perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse <i>ex ante</i> ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio, ad esempio, risparmiando i costi necessari all'acquisto di un'attrezzatura di lavoro più moderna ovvero all'adeguamento e messa a norma di un'attrezzatura vetusta. [...] In definitiva, nel caso di specie – poiché la violazione delle norme antinfortunistiche non era stata connotata da occasionalità, né dovuta a caso fortuito, ma era risultata essere frutto di una specifica politica aziendale, volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori – sono stati ritenuti ricorrenti tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva per affermare la responsabilità della GES.CO.MONT. S.r.l.»</p>
<p>Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 12653</p>	<p>«Con sentenza del 28/11/2014 la Corte di appello di Catania ha confermato quella del Tribunale di Catania in data 4/11/2011, con la quale: S.L. è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 81 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 7, art. 316-bis c.p., e condannato alla pena di anni due mesi sei di reclusione con i benefici di legge, in relazione a finanziamenti concessi dalla Regione Sicilia alle società S. ACQUE S.r.l. e LUISIDO S.r.l.; lo stesso S. è stato condannato a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile, con assegnazione di provvisionale di Euro 2.000.000,00; le due società sono state condannate per l'illecito amministrativo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, e art. 24, commi 1 e 2, rispettivamente alla sanzione pecuniaria di Euro 100.000,00 la S. ACQUE (in ragione di 250 quote da Euro 400,00 ciascuna) e di Euro 60.000,00 la LUISIDO (in ragione di 200 quote da Euro 300,00 ciascuna); sono state applicate alle società le sanzioni interdittive del divieto di contrarre</p>	<p>«Va sul punto rilevato che ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, la responsabilità dell'ente è ravvisabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni apicali ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Nel caso di reato imputabile a soggetto in posizione apicale l'ente è esente da responsabilità se prova le circostanze di cui all'art. 6, comma 1, ciò che peraltro nel caso di specie non è stato neppure prospettato. Orbene, i due criteri di imputazione sono alternativi o concomitanti: <u>quello costituito dall'interesse "esprime una valutazione teleologica, apprezzabile <i>ex ante</i>, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo"</u>, mentre quello del vantaggio "una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile <i>ex post</i>, sulla base degli effetti concretamente derivanti dalla realizzazione dell'illecito"»</p>

	<p>con la P.A., dell'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, nonché del divieto di pubblicizzazione di beni o servizi per la durata di anni 1; è stata disposta la confisca di quanto ancora in sequestro»</p>	
<p>Cass. pen., Sez. IV, 23 febbraio 2016, n. 40033</p>	<p>«Con sentenza emessa in data 14 gennaio 2014 il Tribunale di Milano dichiarava C.L. – quale amministratore unico della FE.MA. S.r.l. società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione presso (OMISSIS) nonché in qualità di responsabile dei lavori – M.M. – quale amministratore della ICEM S.r.l. affidataria dei lavori di costruzione della palazzina nonché nella qualità di direttore tecnico dei lavori – e P.F. – nella sua qualità di direttore di fatto del cantiere per G&AMP. COSTRUZIONI, società cui ICEM S.r.l. aveva subappaltato le opere di muratura della palazzina nonché per la sua ingerenza nelle attività appaltate alla società PJELE COSTRUZIONI S.r.l. – società cui la ICEM aveva subappaltato le opere di intonacatura, responsabili del delitto di cui all'art. 40 cpv. c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2 perché, nelle rispettive qualità, per colpa cagionavano la morte di L.L., dipendente della PJELE COSTRUZIONI S.r.l. (capo A). Quest'ultimo, infatti, in data (OMISSIS), mentre svolgeva attività di intonacatura delle aree di sbarco dell'ascensore, situate ai diversi piani della palazzina, in assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta, precipitava nel vano ascensore riportando lesioni gravissime che ne comportavano l'immediato decesso»</p>	<p>«Ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (lett. a) o da persone sottoposte alla direzione/vigilanza di una dei predetti soggetti (lett. b) (art. 5). Come è noto, la giurisprudenza lega il requisito dell'interesse, da valutarsi ex ante, agli obiettivi strategici dell'impresa perseguiti nonostante la consapevolezza della assenza di mezzi tecnici e di adeguata formazione ed esperienza nonché delle proprie lacune operative: quindi mettendo a rischio, in tal modo, la salute dei lavoratori impiegati. Il vantaggio, invece, è connesso alla dimostrazione di rilevanti corrispettivi economici riscontrabili tramite l'esame del fatturato. Il profilo dell'interesse/vantaggio per l'ente riveste una notevole importanza in quanto, dato il tenore letterale della disposizione, l'evento dannoso deve essere il risultato della mancata adozione di specifiche misure di prevenzione a fronte di un interesse rilevante dell'ente a porre in essere l'attività pericolosa nonostante la consapevole condotta colposa. Ciò significa che la mancata adozione delle misure di prevenzione deve aver garantito all'ente un vantaggio sia in termini di concreto risultato economico dell'attività posta in essere senza le dovute cautele sia, e soprattutto, in termini di risparmio dei costi attuato mediante l'omissione delle misure in questione. In altri termini il giudice, ai fini della responsabilità dell'ente, deve stabilire se la condotta di chi ha cagionato l'infortunio sia stata o</p>

		<p>meno determinata da scelte effettivamente rientranti nella sfera di interesse dell'ente o se abbia comportato un beneficio alla società sia in termini assoluti – cioè con riguardo ai valori economici – sia rispetto alle dimensioni della singola impresa, all'impatto sul risparmio dei costi ed al correlativo potenziale guadagno»</p>
<p>Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697</p>	<p>«Nella mattina del (OMISSIS) presso l'impianto di frantumazione della STRADASFALTI S.r.l., sito in (OMISSIS), località Le (OMISSIS), si è verificato un incidente, a seguito del quale il lavoratore dipendente D.L. riportava lesioni personali (e, precisamente, una frattura amielica lombare plurima e la frattura del polso destro) con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni. M.P., quale datore di lavoro e presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato dalla STRADASFALTI S.r.l., V.G., quale dirigente e responsabile dell'impianto di frantumazione, e Z.E., quale lavoratore dipendente addetto presso il suddetto impianto, sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Trento per rispondere di cooperazione nel reato di lesioni personali gravi, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 113 c.p., art. 590 c.p., commi 2 e 3), commesso in (OMISSIS) (e precisamente presso il citato impianto di frantumazione) il (OMISSIS) ai danni del lavoratore D.L. [...] Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 25, come inserito dalla L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9, inerente l'applicabilità della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti anche alle ipotesi di commissione dei reati di cui all'art. 589 c.p. e art. 590 c.p., comma 3, anche la società STRADASFALTI S.r.l. è stata tratta a giudizio davanti al suddetto Tribunale in relazione al reato commesso nel suo interesse dai predetti indagati»</p>	<p>«In relazione ai presupposti previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 per l'imputazione della responsabilità, che nel caso di specie concerne un reato colposo di evento, occorre precisare che la suddetta norma individua i criteri di imputazione oggettiva dell'ente nel fatto che i reati presupposti siano commessi nell'interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell'ente e da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti prima indicati. L'ente non risponde se le persone predette abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Dunque, il citato art. 5 pone il problema della compatibilità tra fattispecie di reato caratterizzate dalla non volontarietà dell'evento (i delitti colposi di evento) e il finalismo della condotta da cui scaturisce la responsabilità dell'ente, nel cui interesse o vantaggio quei reati devono essere stati commessi. Le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 38343 del 24/04/2014, ESPENHAHN e altri, Rv. 261112-261113-26114-26115 – dopo aver rilevato che l'introduzione della responsabilità dell'ente con la L. n. 231 ha costituito una grande innovazione nella sfera del diritto punitivo ed ha alimentato una letteratura ormai vastissima; e che non meno rilevante e significativo appare lo sforzo giurisprudenziale volto a concretizzare l'applicazione della nuova normativa – si è soffermata sulla natura del nuovo sistema sanzionatorio e sui profili di legittimità costituzionale dello stesso per poi affermare:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – quanto al criterio di imputazione oggettiva (punto 63), che: “Il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, detta la regola d’imputazione oggettiva dei reati all’ente: si richiede che essi siano commessi nel suo interesse o vantaggio. [...] Secondo l’impostazione prevalente, ispirata anche dalla Relazione governativa al decreto legislativo, i due criteri d’imputazione dell’interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva “o” presente nel testo della disposizione. Si ritiene che il criterio dell’interesse esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile <i>ex ante</i>, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile <i>ex post</i>, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito. – Quanto al fatto che l’art. 25-<i>septies</i> ha segnato l’ingresso dei delitti colposi nel catalogo dei reati costituenti presupposto della responsabilità degli enti, senza tuttavia modificare il criterio d’imputazione oggettiva, per adattarlo alla diversa struttura di tale categoria di illeciti, che è “insorto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell’evento che caratterizza gli illeciti colposi ed il finalismo che è sotteso all’idea di interesse. D’altra parte, nei reati colposi di evento sembra ben difficilmente ipotizzabile un caso in cui l’evento lesivo corrisponda ad un interesse o vantaggio dell’ente. Tale singolare situazione ha indotto qualcuno a ritenere che, in mancanza di un esplicito adeguamento normativo, la nuova, estensiva disciplina sia inapplicabile. [...] Tali dubbi e le estreme conseguenze che se ne desumono sono infondati. Essi condurrebbero alla radicale caducazione di un’innovazione normativa di grande
--	--	--

		<p>rilievo, successivamente confermata dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, col quale è stato introdotto nella disciplina legale l'art. 25-<i>undecies</i> che ha esteso la responsabilità dell'ente a diversi reati ambientali. Il problema prospettato deve essere allora risolto nella sede propria, che è quella interpretativa. I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma accredita senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. Tale soluzione non "determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun <i>vulnus</i> ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente". Successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite, questa Sezione [...] ha riaffermato il principio in detta sentenza affermato (secondo il quale, in materia di responsabilità amministrativa D. Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 25-<i>septies</i>, l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come</p>
--	--	--

		<p>risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale), precisando che nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione, <i>sub specie</i>, dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi. Sviluppando questo ordine di considerazioni, occorre qui ribadire che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. È questa l'unica interpretazione che non svuota di contenuto la previsione normativa e che risponde alla <i>ratio</i> dell'inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose nell'elenco dei reati fondanti la responsabilità dell'ente, in ottemperanza ai principi contenuti nella legge delega: indubbiamente, non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro. I termini "interesse" e "vantaggio" esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativi: ciò emerge dall'uso della</p>
--	--	--

		<p>congiunzione “o” da parte del legislatore nella formulazione della norma in questione e, da un punto di vista sistematico, dalla norma di cui all’art. 12, che al comma 1, lett. a) prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l’autore ha commesso il reato nell’interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell’interesse dell’ente, ma non procurargli in concreto alcun vantaggio. Ne consegue che il concetto di “interesse” attiene ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” implica l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato (e, dunque, una valutazione <i>ex post</i>). Nei reati colposi d’evento, il finalismo della condotta prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesimo.</p> <p>Ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo il verificarsi dell’infortunio a danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un</p>
--	--	--

		<p>interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi. Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse <i>ex ante</i> ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio.</p>
<p>Cass. pen., Sez. IV, 19 maggio 2016, n. 31210</p>	<p>«M.G., amministratore unico della S.r.l. EURECO, venne giudicato colpevole dal G.I.P. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, di plurime violazioni della legge penale, che, in sintesi, sono appresso riportate. Venne, del pari, riconosciuta la responsabilità amministrativa della EURECO.</p> <p>1) Delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1, 2 e 4, per avere cagionato per colpa la morte di S.S., C.S., Z.H. e Sh. Le. e lesioni gravi ai danni di N.E., K.X., Me.Fe. e L.S., tutti operai dipendenti della società amministrata dall'imputato rimasti colpiti da un incendio sviluppatosi all'interno dello stabilimento della EURECO, nel sito ove si trovavano depositati rifiuti di vario genere.</p> <p>2) Numerose violazioni della normativa antinfortunistica,</p>	<p>«Il richiamo normativo a "interesse" e "vantaggio" esprime concetti giuridicamente diversi, che possono essere alternativamente presenti, sì da giustificare comunque la responsabilità dell'ente, come reso palese dall'uso della congiunzione "o" da parte del legislatore nel D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, e come è desumibile, da un punto di vista sistematico, dall'art. 12, comma 1, lett. a), del cit. D. Lgs., laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore ha commesso il reato "nell'interesse proprio o di terzi" e "l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio [...]. Con l'ulteriore precisazione che il concetto di</p>

per aver omesso di valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, dopo che l'impianto di aspirazione era stato messo fuori uso da un precedente incendio e con particolare riferimento alla lavorazione dei cd. setacci molecolari (D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 290, comma 1); per non avere messo gli ambienti di lavoro in condizioni di sicurezza, omettendo i dovuti controlli e non aver ripartito in zone le aree a rischio (art. 291, comma 1, lett. *a* e *b* e art. 293, comma 1, cit. D. Lgs.); per non aver previsto l'organizzazione di un servizio formativo per i lavoratori, che li istruisse sulle cautele necessarie per evitare scariche elettrostatiche (art. 293, comma 2, D. Lgs. cit.); per non aver provveduto a sottoporre a revisione il documento di protezione contro le esplosioni (art. 294, comma 4, D. Lgs. cit.); per aver fatto utilizzare un muletto con motore a scoppio *diesel*, pericoloso in relazione alle lavorazioni in corso (art. 71, comma 2, D. Lgs. cit.); per non aver tenuto i luoghi di lavoro in conformità di quanto previsto dagli artt. 63 e 64 del citato D. Lgs.; per avere trattato i cd. setacci molecolari con acqua, così da procurare rilascio di *gas* esplosivo, stoccandoli in contenitori non a tenuta stagna (art. 256, comma 1, lett. *b*, D. Lgs. cit.); per avere travasato, miscelato e triturato rifiuti speciali pericolosi, costituiti da solventi e vernici, in violazione dell'autorizzazione amministrativa, in ambienti sprovvisti di impianti di aspirazione e captazione; per avere gestito i rifiuti miscelandoli, senza previa prova su piccole quantità; per non avere fornito ai lavoratori assunti dalla T.N.L. i dispositivi di protezione individuale (art. 77, comma 3 e art. 87, comma 2, lett. *b*, D. Lgs. cit.); per non avere provveduto a far formare ed informare il personale assunto dalla T.N.L. (art. 227, comma 1, lett. *c* e art. 262, comma 2, lett. *b*, D. Lgs. cit.); per non avere informato i predetti lavoratori del

"interesse" attiene ad una valutazione *ex ante* rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione *ex post*. Si è poi condivisamente precisato, dopo aver affermato il carattere alternativo delle due ipotesi, che il requisito dell'"interesse" dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del "vantaggio" per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto. Non si è mancato di precisare, come si è anticipato, che la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente vanno riferiti alla condotta e non all'esito anti-giuridico, giacché, indubbiamente, non rispondono all'interesse dell'ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un

	<p>rischio derivante da agenti cancerogeni e mutageni (art. 239, comma 1 e art. 262, comma 2, lett. <i>b</i>, D. Lgs. cit.).</p> <p>3) Del delitto di cui all'art. 449 c.p., per avere, per colpa, causato un incendio presso lo stabilimento EURECO, generatosi da un <i>container</i> carico di rifiuti speciali pericolosi, costituiti dai cd. setacci molecolari, dai quali si sprigionava una nube di <i>gas</i>, che venuta a contatto con parti surriscaldate del muletto, provocava una fiammata che si propagava, ulteriormente, rinvigorita dalla presenza di solventi e altro materiale infiammabile, dei quali nei pressi si stava effettuando il travaso.</p> <p>4) Di numerose violazioni della normativa diretta alla protezione ambientale, ed in particolare: per avere smaltito rifiuti pericolosi senza la necessaria autorizzazione, effettuando trattamento chimico-fisico mediante aggiunta d'acqua e miscelazione con altri rifiuti non consentita (D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. <i>b</i>); per avere miscelato, travasato e tritato materiali speciali pericolosi in assenza di impianti di aspirazione e captazione (art. 256, comma 4, D. Lgs. cit.); per avere miscelato rifiuti aventi diverso stato fisico e senza la previa prova per 24 ore su piccole quantità (art. 256, comma 4 e 5, D. Lgs. cit.); per avere fatto trasportare rifiuti in uscita dallo stabilimento, affidandoli alla società GETRAME S.r.l., della quale l'imputato era amministratore unico, indicando nel formulario e nella scheda il falso; per avere, al fine di trarne profitto, fatto trafficare in rifiuti la società amministrata (art. 260, D. Lgs. cit.).</p> <p>5) Per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fatto usufruire la società di mere prestazioni di manodopera, mediante l'occupazione di più lavoratori dipendenti forniti dalla T.N.L. S.r.l.</p> <p>6) Per avere violato il D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per</p>	<p>suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche. Nel caso all'esame trovano correlazione con la condotta colposa, prevalentemente omissiva, ma anche dolosa, dell'imputato sia il richiamo del concetto d'interesse, che di vantaggio. Più precisamente, interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, nonché, infine alla predisposizione di schemi fraudolenti fiscali. Oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo»</p>
--	---	--

	essersi avvalso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di più fatture emesse dalla D.M.T. S.r.l., recanti importo superiore al prezzo effettivo»	
Cass. pen., Sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316	«Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 21 luglio 2014, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato R.F.A., A.A. ed L.M.A. colpevoli dei reati di associazione per delinquere (ex art. 416 c.p., commi 1 e 2) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 110 e 640-bis c.p.), condannandoli, previo riconoscimento del vincolo della continuazione (interna ed esterna) ex art. 81 cpv. c.p. tra tutti i fatti-reato contestati (così come nel dettaglio descritti nei relativi capi di imputazione), alle pene per ciascuno ritenute di giustizia, ed aveva, altresì, dichiarato l'ente R. FIRE S.p.A. responsabile dell'illecito da reato ascrittogli (D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), art. 21, art. 24, commi 1 e 2 e art. 39 in relazione agli artt. 81 cpv. e 40-bis c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 7), applicandogli le sanzioni ritenute di giustizia»	«Quanto ai criteri oggettivi d'imputazione, può ritenersi ormai pacifico che l'espressione con la quale il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, richiama, come criterio ascrittivo della responsabilità <i>de qua</i> , la commissione dei reati (o degli ulteriori illeciti) -presupposto "nell'interesse o a vantaggio dell'ente", non contiene un'endiadi, perché i predetti termini indicano concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi: il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare <i>ex ante</i> , per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito; il riferimento al vantaggio valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica <i>ex post</i> quanto all'obbiettivo conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecito-presupposto, pur in difetto della sua prospettazione <i>ex ante</i> »